2

CONSTITVTIONI DE FRATI MINORI CAPVCCINI DI S. FRANCESCO.

IN ROMA

Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica.

M. DC. IX

Imprimantur si videbitur R. P. M. Sac. Pal. Ap.
Cesar Fidelis Vicesger.

Cum ex ordine Reuerendissimi Patris Magistri Sacri Palatij Apostolici Ego Antonius Butius Fauëtinus Ciuis Romanus Philosophiæ, & Medicinæ Doctor admodum RR.PP. Capuccinorum S. Francisci Constitutiones istas attentè perlegerim, easq. nihil fidei, vel moribus aduersum continere, immò multa pietate atq. optimis exemplis refertas inuenerim, Typis dignissimas censui. In fidem propria manu scripsi. Romæ die 20. Maij 1609.

Imprimâtur F. Thomas Pallauicinus Bonon. Præd. Ord. Magister, & Reuerendiss. P. F. Ludouici Ystellæ S.P.A. Magistri socius.

CONSTITVTIONI
DE' FRATI MINORI CAPVCCINI
DI S. FRANCESCO.

PROLOGO.

Ccioche la noſtra Congregatione, come Vigna dell'Altiſſimo Figliuol di DIO meglio ſi conſeruaſſe nella ſpiritual'oſſeruāza dell'Euangelica, & Serafica Regola; parue al noſtro Capitolo Generale, celebrato in Roma, nel luogo noſtro di San-

ta Eufemia, l'anno del Signore 1536. d'ordinare alcuni Statuti, i quali seruissero per siepe d'essa Cõgregatione, co' quali si potesse difendere da tutt'i nemici del viuo spirito del Nostro Signor GIESV CHRISTO, & mantenersi lontana da tutte le rilassationi contrarie al feruentissimo zelo del nostro Padre S. Francesco.

Mà perche nel Sacro Concilio di Trento, & da' Sommi Pontefici erano stati fatti alcuni Decreti, i quali era necessario d'inserire in queste nostre Ordinationi: parue al molto Reu. Padre Generale & a' Padri Diffinitori, co'l consenso di tutto il Capitolo Generale, celebrato in Roma nel luogo nostro di S. Bonauentura l'anno 1575. fare di nuouo stampare quei medesimi statuti, con quelle aggiunte, che i predetti Decreti ricercauano. E per l'istessa ragione, cioè per inserirui alcuni altri Decreti di nuouo fatti, è parso al Capitolo Generale, celebrato nell'istesso luogo l'anno 1608. fargli ristampare, & sono i seguenti.

NEL

NEL NOME DEL NOSTRO SIG. GIESV CHRISTO.

Cominciano le Conſtitutioni de' Frati Minori Capuccini di S. Franceſco.

Cap. I.

Onciosia che l'Euangelica dottrina, tutta pura, ſommamente perfetta, & diuina, à noi dal Cielo portata dal Dolciſſimo Figliuol di DIO, & da lui medeſimo con opere, & con parole predicata ſola c'inſegni, e moſtri la dritta via per caminare à DIO: Onde tutti gl'huomini ſono obligati ad oſſeruarla, maſſimamente i Chriſtiani, e tanto più noi Frati Minori, quanto che S. Franceſco nel principio, & nel fine della ſua Regola, fa eſpreſſa mentione dell'oſſeruanza dell'Euangelio: e nel ſuo Teſtamento diſſe eſſergli ſtato riuelato, che doueſſe viuere ſecondo la forma di quello. Per tanto ſi eſſortano i Frati, ad hauerlo ſempre auanti à gli occhi della mente, & ad eſſempio della Vergine Cecilia, portarlo nel ſeno del cuor loro. Et s'ordina che ogni mattina (ſaluo il Venerdì) in ogni luogo, ſi legga alla Menſa vna lettione del Sacro Euangelio.

Et eſſendo la Regola del Padre S. Franceſco, come puro ſpecchio, nel qual riluce l'Euangelica perfettione, s'ordina, che ogni Venerdì in ciaſcun luogo, ſi legga diſtintamente con debita riuerenza, e diuotione, accioche impreſſa nelle menti noſtre, meglio ſi poſſa oſſeruare. Mà ne gli altri giorni, dopò

la lettione dell'Euangelio, si legga mentre si mangia, qualche altro diuoto libro; e la sera in luogo dell'Euangelio per la prima lettione, si legga qualche altro libro della Sacra Scrittura, accioche non solo il corpo, mà molto più lo spirito si pasca, e più s'ecciti à seguire CHRISTO Crocifisso.

E perche fù non solo volontà del Padre S. Francesco, mà ancora di Christo Nostro Redentore, che la Regola s'osseruasse semplicemente à lettera, e senza chiosa, si come l'osseruarono già que' primi nostri Serafici Padri; Però essendo la Regola nostra osseruabile, e chiara, accioche più puramente s'osserui: Horà di nuouo, e per sempre nell'auenire, rinunciamo à tutti i Priuilegij, e chiose, che la rilassano, e tolgono dalla pura osseruanza sua, e la ritirano dalla pietosa, giusta, e santa mente di CHRISTO Signor Nostro, il quale parlaua in S. Francesco: solo accettando per singulare, e viuo commento d'essa, le Dichiarationi de' Sommi Pontefici, e specialmente di Nicolò III. e di Clemente V. di santa memoria, e la santissima Vita, Dottrina, & Essempij d'esso nostro Serafico Padre.

Et accioche, come veri, e legittimi figliuoli di GIESV CHRISTO nostro Padre, e Signore, di nuouo partoriti da lui in S. Francesco, siamo partecipi della sua heredità: s'ordina che da tutti s'osserui il Testamento di esso Beatissimo Padre, da lui ordinato, quando vicino alla beata morte, delle sacre Stimmate ornato, pieno di feruore, & di Spirito Santo, sommamente desideraua la salute nostra: e questo accettiamo per chiosa, & espositione della Regola nostra; si come da esso Padre nostro à questo fine fù scritto, & accioche la promessa Regola meglio, e più catolicamente s'osseruasse.

E perche in tanto siamo figliuoli del Serafico Padre in quāto imitiamo la Vita, e la Dottrina sua; si come il Nostro Saluatore disse à gli Hebrei: Se sete Figliuoli d'Abramo, fate l'opere d'Abramo. Però s'essortano i Frati, che ciascuno si sforzi d'imitare questo nostro buon Padre, dato à noi per Guida, Norma, & Essempio, non solo nella Regola, e Testamento, mà ancora in tutte le sue infocate parole, & opere diuine; Però si legga spesso la Vita sua, e de' suoi beati Compagni.

Io. 8.

E già che'l nostro Padre santo tutto diuino, in ogni creatura

tura cõtemplaua I D D I O, specialmente nell'Huomo, e molto più nel Christiano, mà singolarmente nel Sacerdote, & sopra tutti nel Sommo Pontefice, volse (secondo l'Apostolica Dottrina)che i suoi Frati per amore di colui,che per noi s'abbassò tanto,fossero soggetti à Sua Diuina Maestà in ogni humana creatura: Però per conformarci all'humilissimo Crocifisso Signor Nostro, il qual venne à seruirci,Fatto obediente fino all'aspra morte della Croce: & per fare la volontà del Nostro Padre, il quale à questo fine ci chiamò Frati Minori, accioche non solamente co'l cuore ci riputassimo à tutti inferiori, ma inuitati nella Militante Chiesa alle Nozze del Santissimo Sposo GIESV CHRISTO, cercassimo di stare nell'vltimo luogo: Essortiamo tutti i Frati, che obediscano con ogni humiltà, e soggettione al Sommo Pontefice supremo Padre di tutti i Christiani, e portino debita riuerẽza à tutti i Catholici Prelati,& Sacerdoti,anzi ad ogn'vno, che ci dimostri la via di Dio;sapendo che quanto la Persona, alla quale s'obedisce per amore del Sig. Nostro Giesù Christo è più vile, tanto l'Obedienza è più gloriosa, & à DIO più grata.

1. Pet. 2.

Philip. 2.

Luc. 14.

CAPITOLO II.

Esiderando, che la nostra Congregatione cresca più in virtù, perfettione, e spirito, che in moltitudine, sapendo che (come dice la Verità infallibile) Molti sono i chiamati,mà pochi gli eletti,& che (si come predisse il Serafico Padre vicino à morte) Niuna cosa è per nuocere tanto alla pura osseruanza della Regola,quanto la moltitudine de' Frati inutili,e sensuali: s'ordina che venendo alcuni per esser riceuuti, i Padri Vicarij prouinciali diligentemente s'informino della natura, qualità, & costumi loro,ancorche fossero Religiosi di qualsiuoglia Regola,e professione,& oltre le cõditioni de' Sacri Canoni,& Constitutioni Apostoliche,dourãno hauere anche le seguenti, cioè

Matt.20. 22.

Nic. 3. exijt.§.verum.

1. Che sieno Catolici, e fermamente credano tutto

quello

quello, che crede, & tiene la Santa Romana Chiesa. E chi sarà stato Heretico, ò Infedele non sia riceuuto.

2. Che sieno sani di mente, & di corpo, & di feruente volontà, & si comprenda, che vengano con pura, e sola intentione di seruire à DIO.

3. Che sieno di buona fama, mà gl'infami; come chi fosse stato conuinto di peccato nefando, ò fosse stato in berlina, ò publicamente frustato, ò hauesse fatto delitto scandaloso; come libello famoso, tradimento, ò simili, non sia riceuuto.

4. Chi haurà Padre, Madre, ò Figliuoli talmente poueri, che senza lui non possano viuere, non sia riceuuto.

5. Con chi sarà maritato, in Matrimonio consumato, s'osserui la Regola.

6. Chi sarà stato nostro Nouitio, solamente possa esser' riceuuto dal Padre Vicario di quella Prouincia donde sarà partito, quando però non habbia fatto scandolo alcuno, e non si sia partito più che vna volta.

7. Chi haurà apostatato da qualsiuoglia altra Religione, non sia riceuuto.

8. Chi sarà infetto di lepra, mal caduco, ò d'altra infermità contagiosa, ò vero incurabile, non sia riceuuto; E s'alcun tale sarà riceuuto; perche interrogato non volse manifestarlo; si dichiara, che la Religione non vuol'esser'obligata à tenerlo.

9. Chi dourà esser riceuuto per Chierico, communemente habbia diecesette anni finiti; Mà per Laico, n'habbia ordinariamente diecenoue: Ne sia riceuuto alcuno, che passi Quarantacinque anni, eccetto se da tale ricettione non ne risultasse grand'edificatione nel Popolo.

E se alcuno de' Padri Vicarij riceuerà all'Habito alcun Nouitio contro i predetti ordini, vogliamo, che nel seguente Capitolo faccia vna disciplina in Refettorio, oltra le pene contenute nelle sudette Constitutioni Apostoliche, nelle quali s'intendano incorsi, s' hauranno riceuuto alcuno contro la forma in esse Constitutioni assegnata.

Si determina ancora, che quelli, che saranno riceuuti à questa vita; prima che si vestano, si esperimentino in alcuni de' no-

de' nostri luoghi per alquãti giorni, in tutte quelle cose, che da' Frati s'osseruano; acciò che si veda il loro buon desiderio, & essi vn tanto negotio abbraccino con maggior lume, maturità, e deliberatione: Il che s'intende anco de' Religiosi, che vorranno venire all'Ordine nostro.

Et perche Christo sapientissimo Maestro impose à quel Giouane, che mostraua di volersi saluare, che volendo essere suo Discepolo, in prima vendesse tutto quello che haueua, e lo desse à' Poueri: cosa che l'Imitatore suo Francesco non solo osseruò, & insegnò con l'essempio in se, & in quelli, che riceueua: mà anco l'impone nella Regola: Però per conformarci al Signore, & Saluator nostro Giesù Christo, & alla volontà del Serafico Padre: s'ordina à' Padri Vicarii, che nel riceuere i Nouitii, facciano loro sapere la parola del Santo Euangelio; come cõmanda la Regola. Che vadano, e vendano tutte le cose loro, e le dieno à' Poueri potẽdo, accioche con più quiete di mente, e fermezza di cuore, possano totalmente al perpetuo Culto Diuino dedicarsi. Et i Frati fuggendo ogni occasione d'intromettersi nelle Distributioni delle robbe loro, se ne resteranno sinceri nella pace del Signore, senza punto impacciarsene: Mà tale alienatione de' proprii beni, se non l'haueranno fatta auanti all'Ingresso della Religione, dopò che haueranno preso l'habito non si permetta farsi auanti al tempo determinato dal Sac. Conc. Trid. con le conditioni contenute nel Cap. *Nulla quoq; renuntiatio*. Per il quale però non s'intende esser' prohibito à' Nouitii il potere fare Testamento, quando loro parerà: Si come è stato dichiarato da Pio V. di santa memoria, & dalla Congregatione de gl'Illustrissimi, & Reuerẽdissimi Deputati à tal Vfficio.

Matt. 19.

clem. exiui. §. caeterum.

sess. 25. de Reg. c. 16.

S'ordina ancora che i panni de' Nouitii, che vengono dal secolo si riseruino fino al giorno della loro Professione, e così anco de' Religiosi; e perseuerando, quelli de' secolari si dieno à' Poueri per le loro mani, potendosi, ouero d'ordine loro; E quelli de' Religiosi da' Vicarii immediatamente, ò co'l mezzo di qualche Persona spirituale.

Et acciòche non possa esserci detto quello, che Christo Santissimo disse à' Scribi, e Farisei. Guai à Voi, ch'andate circuẽdo il Mare, e la Terra per fare vn Proselito, e poi lo fate

Matt. 13.

Figliuolo della Gehenna di voi molto peggiore: si determina che in ogni Prouincia, i Nouitii sieno posti in due, ò tre luoghi, atti allo spirito, deputati à questo dal Capitolo; e si dieno loro Maestri prudenti, maturi, e nella via di DIO illuminati, i quali habbiano diligente cura d'insegnar loro, non solo le Cerimonie, mà anche, e principalmente le cose dello spirito, necessariissime per imitare veramente Christo nostra Luce, Via, Verità, e Vita: E mostrino loro con l'Essempio, e con le parole, in che consista la Vita del perfetto Christiano, e vero Frate Minore.

Io. 1. & 14.

Ne sieno riceuuti alla Professione, se prima nô sanno quello, che deuono promettere, & osseruare: E però i Maestri vsino diligenza di fare loro imparare in quell'anno, che sarãno Nouitii, tutta la Regola, e quali sieno i Commandamenti d'essa Regola, e quali i Consigli, & Ammonitioni, che il Nostro Serafico Padre ci dà in quella; mostrando loro qual fosse l'intentione d'esso Nostro Santissimo Padre, circa all'osseruanza della Regola, accioche finito l'anno, sappiano benissimo qual sia poi l'Obligo loro.

Ne sia riceuuto per Chierico à Professione alcun' Nouitio, se non saprà dire per se stesso l'Officio Diuino.

Quelli, che verranno da' Padri Conuentuali, ò Zoccolanti faranno la Probatione per vn'Anno, e poi la Professione come gli altri.

Et acciò che i Nouitii con quiete, pace, e silentio, meglio si fortifichino nello spirito, niuno parli loro prolissamẽte, eccetto il Padre Guardiano, e'l loro Maestro: Ne alcuno entri in Cella loro, ne essi in Cella altrui, senza licenza speciale del Maestro.

Et perche meglio imparino à portare il Giogo del Signore; s'ordina, che anco dopò la Professione, stieno sotto la Disciplina del Maestro almeno per tre anni, e quello che sarà loro Guardiano, sia il loro Mastro, facendo loro osseruare quello, che osseruano i Nouitii, E dicano la colpa ogni giorno, e facciano la Disciplina ogni Venerdì in Refettorio, eccetto se per ragioneuol causa nô ne fossero alcuna volta dispensati; acciò che non perdano così facilmente lo spirito nouellamente acquistato; mà corroborandosi, sempre si vadano più ferman-

do,

do, e radicando nell'Amore di Giesù Christo: E finiti i quattro anni, diranno la colpa, sempre il Lunedì, il Mercordì, e'l Venerdì.

E perche secondo i Dottori, i Nouitii facendo la loro Professione co'debiti Modi, sono restituiti all'Innocenza Battismale: S'ordina, ch'auanti la Professione si preparino con gran diligenza, con pura Confessione, diuota Communione, e feruente Oratione; hauendo fatta la generale Confessione nell'ingresso della Religione per vestirsi del nuouo Huomo.

Et in riceuere detti Nouitii tanto alla Religione, quanto alla Professione, s'osseruino i Modi, e Cerimonie vsate, & approuate nell'Ordine nostro, le quali si noteranno nel fine di questo libro: Et niun Nouitio sia riceuuto alla Professione senza il parere della maggior parte de'Frati, i quali sieno stati Quattro Mesi continui, ò circa, con esso lui nel medesimo luogo: Però i Vicarii Prouinciali non mutino Nouitio alcuno dal luogo, doue haurà fatto il Nouitiato vicino alla Professione frà detto termine: Mà se bisognasse mutarlo per qualche necessità, ò vero accadesse mutarsi la Famiglia per il Capitolo da detto luogo, si facciano pigliare le Voci auanti tal mutatione; la Voce de' Giouani non habbia vigor'al riceuer'alla Professione i Nouitii, infin che non sieno stati tre anni alla Religione, mà solamente dicano il loro parere. Et i Padri Vicarii Prouinciali sieno auertiti, che non possono riceuere alcun Nouitio alla Professione senza il parere, e consenso della maggior parte de' Frati di quella Famiglia.

Epist. 25. D. Hier. ad Paulam de obitu Blesillæ D. Ber. lib. de dispens. & Præcep. sub fine ibi Quod deni que D. Ansel. lib. de simil. cap. vlt. D. Thom. 22. q. 189. ar. 3. ad. 3.

S'ordina di più, che la Professione di ciascuno si scriua con la sua Età per mano del medesimo Profitente se saprà scriuere, ò si faccia scriuere da altri co'Testimoni, che saranno presenti, e si conserui sotto chiaue diligentemente, acciò che bisognando si possa hauere, e quella si scriua anco dal P. Vicario Prouinciale in vn libretto, il quale ciascun Vicario darà opera d'hauere per Registro delle Professioni.

Et perche non senza causa il Nostro Saluatore commendò l'Austerità del vestire di S. Gio. Battista, quando disse. Quelli che si vestono de' vestimenti delicati sono nelle case de' Rè: Però s'è ordinato, che i Frati, i quali hanno eletto d'essere abietti nella casa di DIO, si vestano de' più vili, austeri,

Matt. 11.

grossi, e sprezzati Panni, che commodamente potranno hauere in quelle Prouincie, doue si troueranno. E ricordinsi i Frati, che i sacchi, co'quali volse S.Francesco, che ci rappezzassimo, e le Corde con le quali volse, che ci cingessimo; non sono conuenienti à' Panni curiosi, & à' Ricchi del Mondo.

Essorta ancora il Capitolo Generale tutti i Frati à contentarsi (potendo) dell'Habito solo, si come il nostro Padre nel suo Testamento espresse di se stesso, e de' suoi primi Frati, quando disse: Et erauamo contenti d'vna Tonica rapezzata di dentro, & di fuora: Nondimeno se i Frati vorranno, si concede loro per la Regola la seconda Tonica: A questi tali però non si concede Mantello senza necessità, e licenza del Prelato loro, sapendo che'l Frate sano vsare tre panni, è segno manifesto di poco spirito.

Nic. 3. Exijt. §. licet. & Clemen. Exiui. §. praeterea.

Et acciò che la Pouertà tanto diletta, dal Figliuolo di Dio, e dal Serafico Padre à Noi per Madre data, risplenda in ogni cosa, ch'vsiamo: s'ordina, che i Mantelli non eccedano l'estremità delle Mani, e sieno senza Capuccio; Ne si portino senza necessità. Gli Habiti in longhezza non passino la giontura de' Piedi, larghi Vndici Palmi, e Dodici per li Corpolenti; le Maniche non sieno più larghe di quanto è necessario per entrare, & vscir'il Braccio, e longhe fino à meza la Mano, ò poco più: le Toniche sieno Vilissime, e grosse, Larghe Noue Palmi, & almanco mezo Palmo più corte dell'Habito; il Capuccio sia Quadrato, si come si vedono essere stati quelli di S.Francesco, e de' Compagni, ch'ancora restano al Mondo per Reliquie, & appare nell'antiche Pitture, & è scritto nelle Conformità: Di modo che l'Habito nostro sia in forma di Croce: Acciò che ci conosciamo esser crocifissi al Mondo, & esso à Noi. Il Cingolo nostro sia Fune rozza, vilissima, e grossa, con Nodi semplicissimi senza alcuna curiosità, ò singolarità, acciò che disprezzati al Mondo, habbiamo occasione di più mortificarci. Ne si portino Berrette, Capelli, ne cose superflue.

Galat. 6.

In ogni nostro luogo sia vna stanzetta, doue da vn Frate, à ciò deputato, si conseruino i Panni della Communità, e da lui si tengano mondi, e rapezzati per bisogno de'poueri Frati, i quali vsati che gli haueranno, secondo la loro necessità, net-

ti gli renderanno; con humile riconoscimento.

Et affine che i nostri letti sieno simili à quello, sopra'l quale morì colui, che disse: le Volpi hanno le loro cauerne, e gli Vccelli del Cielo i nidi, mà il Figliuolo dell'Huomo non hà doue riposi il Capo suo: Per esser'anco più vigilanti, e sollecitì all'Orationi, e conformi al Padre nostro S. Francesco, al quale spesso fù letto la nuda terra; anzi à Christo Santo de' Santi, che'l medesimo Letto hebbe nell'aspro Deserto: S'ordina, che i Frati dormano ordinariamente sù la Paglia con vna tela grossa sopra: mà se i Giouani più robusti vorranno per maggiore austerità dormire solamenre sopra d'vna Storà, ò vero sù le nude Tauole, lo potranno fare con licenza de' Prelati, quando si vedrà, che non sia loro di nocumento.

Matt. 8.
Luc. 9.

Oltre di ciò, secondo l'Euangelica Dottrina, e per imitare i nostri antichi Padri, si potranno portare le Suole non essendo calciamento: mà semplici, vili, e pouere, senza alcuna curiosità: mà se alcuno de' Frati Giouani, ad essempio di GIESV CHRISTO, in segno d'humiltà, testimonio di pouertà, mortificatione di sensualità, & buon'essempio al Prossimo, vorrà andare scalzo, vada con la benedittione del Signore, e licenza del Prelato.

E per ascendere al colmo dell'Altissima Pouertà Sposa di Christo Signor Nostro, e del Serafico Padre, e Madre nostra dilettissima: Essortiamo tutti i Frati, che non vogliano hauere alcun'affetto in terra; mà sempre hauer'il lor amor'in Cielo, vsando quasi per forza, queste cose terrene parcissimamente quant'è possibile alla loro fragilità; riputandosi ricchi del Tesoro della Santa Pouertà. Si contentino di Due fazzoletti con Due Mutande per necessario vso; e ricordinsi, che (secondo il Serafico Padre) il Frate Minore non deue esser'altro, che vno Specchio d'ogni Virtù, massimamente di Pouertà. La Tonsura si faccia di Venti in Venti giorni, ò vero vna volta il mese con forbici; Ne si tengano Bacili, mà vn sol Rasoio per le Ventose; e si porti la Barba ad essempio di Christo Santissimo, d'altri Santi, e di tutti i nostri Antichi Padri, essendo cosa virile, e naturale, Austera, Rigida, e Disprezzata. Non però la nutriscano, come dice il Canone. Et acciò che qualche Frate per istigatione del Demonio, ha-

de Vita, & Honest. cler. c. clericus.

hauendo in odio la solitudine, e quiete nostra, non ritorni alle carni d'Egitto, donde era stato prima liberato: E per conformarci à quello, che nel Secōdo Capitolo della Regola si dice: Che in niun modo sia lecito à' Frati fatta la professione, vscire di questa Religione: Dal M. R. P. Generale, & da tutto il Capitolo Generale, si dichiarano essere Scommunicati ipso facto, tutti gl' Apostati della nostra Congregatione.

Exod. 16.

Cō tutto ciò per lasciare la porta della Misericordia aperta à tutti i nostri Frati, che partiranno dalla nostra Congregatione, e per inuitargli à ritornare à penitenza: S'ordina, che chi vorrà ritornare possa esser riceuuto dal Padre Vicario della Prouincia sua, ò delle Prouincie contigue con le penitenze infrascritte. Quello che partirà dalla nostra Religione, ritornando, sia riceuuto, & assoluto dalla Scommunica, con le solite cerimonie in publico Refettorio (il che s'osserui in ogni ricettione d'Apostati) & per penitenza, perda tutt'il tempo, nel quale, egli è stato alla Religione, in tanto, che il giorno della sua ricettione, sia riputato come se fosse il primo giorno, nel quale venisse dal Secolo, e pigliasse l'habito da Nouitio; seda nell'vltimo luogo de' Sacerdoti, s'è Sacerdote, de' Chierici, s'è Chierico, & de' Laici s'è Laico: Porti il Caparone per tanto tempo, per quanto sarà stato fuori, & in detto tempo, dica la colpa, e faccia la Disciplina in Refettorio, come fanno i Nouitii: Sia priuo di Predica, e di voce attiua mentre che porta il Caparone, & della passiua finche non saranno finiti Quattr'anni dopò il suo ritorno: Mà se fosse stato fuori della Religione più di Quattr'anni, sia priuo della passiua per tanto tempo, per quanto sarà stato fuori.

In Reg. S. Bened. c. 25. & c. 62.

Chi si partirà la seconda volta, oltre le penitenze sopradette, sia priuo di voce attiua, e passiua, & di Prelatura in perpetuo; e se sarà Predicatore, resti priuo di predica ad arbitrio del P. Generale.

Chi partirà la terza volta, oltre le penitenze sopradette, sia posto in carcere; si concede però, che se questi così incarcerati, mostreranno pentimento del loro errore, e daranno buon saggio di se stessi; Possano il Padre Vicario, & i Diffinitori nel Capitolo Prouinciale, liberargli dalla carcere: mà non dall'altre penitenze dette di sopra.

E per-

E perche l'vscire più e più volte, è segno di troppa instabilità, dalla quale possono seguire mille inconuenienti; Però, accioche niuno habbia à moltiplicare più l'vscite, in graue danno dell'Anima sua, e di tutta la Congregatione: S'ordina, che chi vscirà la quarta volta, oltra tutte le penitenze sopradette, sia posto in carcere, e non ne possa esser liberato, senon dal Capitolo Generale, il quale sia pregato à mostrarsi difficile in tal liberatione.

Si dichiara inoltre, che tutte le sopradette penitenze, s'intendono darsi per la sola Apostasia; mà s'oltre l'Apostasia hauesse fatto qualch'errore, così auanti, come dopò l'esser' vscito dalla Congregatione, sia punito conforme alla qualità dell'eccesso.

Quelli che si troueranno riceuuti debitamente in altra Religione, e similmente quelli, che saranno infetti di qualsiuoglia infermità contagiose, non sieno riceuuti in modo alcuno.

Se alcuno sarà riceuuto fuori della sua prouincia, il P. Vicario della detta prouincia, dopò che l'hauerà assoluto, lo rimãderà con l'habito di professo nella sua Prouincia propria, facendogli l'obedientia, & accompagnandolo secondo il bisogno.

Mà s'alcuno ricuserà d'esser riceuuto nella sua Prouincia, ò nelle contigue alla Prouincia sua, e se ne verrà à Roma per esser' riceuuto; Il R. P. Procuratore lo riceua con le penitenze come di sopra, e lo rimandi alla Prouincia, dalla quale sarà vscito, co'l medesimo habito co'l quale sarà venuto.

E perche, secondo il decreto del Sacro Concilio Tridentino, a' Frati non è lecito, partirsi dal luogo loro, ò vero Conuento, anche sotto pretesto di voler'andare a' suoi Superiori, se non saranno da essi mandati, ò vero chiamati con le loro obedienze scritte, senza le quali trouati, possono esser da gli Ordinarij puniti, come desertori dell'Ordine proprio: Per tanto si determina, che s'alcun Frate haurà bisogno d'andare al suo Prouinciale, debba manifestare la causa al suo Padre Guardiano, il quale giudicando esser'ispediente, che vada, gli dia l'obedienza, e'l Compagno: Ma caso che non gli paresse ispediente mandarlo, e'l suddito non volesse quietarsi; Debba il Padre Guardiano, chiamare due, ò tre Frati di più matu-

Sess. 25. de Reg. cap. 4

maturo giuditio,& alla presentia del suddito, proporre loro il caso,e giudicando essi esser bene,che vada; Il P. Guardiano sia tenuto à mandarlo, e non lo mandando, il P. Vicario gli faccia fare la penitenza: E se il suddito hauesse tal causa, che non volesse manifestarla, deue scriuere al Prouinciale, pregandolo,che gli mandi l'obedienza d'andar'à lui, & aspettare la sua risposta prima che vada: Et andando senza questa obedienza,faccia l'infrascritte penitenze. Mangi perotto giorni continui in terra, digiunandone tre in pane, & acqua; faccia tre discipline in Refettorio. Porti il caparone per due mesi, dicendo la colpa ogni giorno in quel tempo: E sia priuo di voce attiua, e passiua per vn'anno.

E perche alcuni sotto pretesto di ricorso a' suoi Superiori, vanno girando, così dentro, come fuori delle Prouincie, dicendo di non esser'vsciti per appostatare,ma per andare à ritrouare i loro Superiori: Si dichiara che se 'l Frate si partirà senza obedienza, sotto pretesto d'andare à trouare il suo Padre Prouinciale,e senza le cautele sopradette,ò anderà fuori della sua Prouincia sia punito come Apostata.

CAP. III.

Perche il nostro Serafico Padre tutto Catolico, & Apostolico, & illuminato dallo Spirito Diuino hebbe sempre special riuerenza alla Romana Chiesa, come à Giudice, e Madre di tutte l'altre Chiese: Però hauendo nella Regola ordinato, che i Chierici facciano l'Officio secondo l'ordine di quella; e nel suo Testamento prohibito il variarlo in alcun modo: S'è determinato,che i Frati sotto vn medesimo stendardo,vniti in spirito, e chiamati ad vn fine, osseruino i medesimi Riti quanto al Messale, Breuiario, e Calendario,ch'osserua,& vsa la Santa Romana Chiesa.

S'ordina ancora,che i Chierici,e Sacerdoti, i quali non saranno legittimamente impediti, vdito il primo segno della campana, all'Officio Diuino, con prestezza conuengano al Choro à preparare al Signore le menti loro; doue con diuotione,compositione,mortificatione,quiete,e silentio pensino, che

che sono innãzi à Dio; doue deuono assumere l'Angelico essercitio di persoluere le diuine laudi.

Et il Diuin'Officio, etiam quello della Madonna, si dica con ogni debita diuotione, attentione, maturità, vniformità di voce, e cõsonanza di spirito, senza code, ò biscãti; con debite pause, cõ voce nõ troppo alta, ò bassa; mà mediocre: E si sforzeranno i Frati di salmeggiare à Dio più col cuore, che con la bocca; acciò che non ci habbia ad esser detto quello, che'l dolcissimo nostro Saluatore disse à gl'Hebrei: Questo Popolo con le labra m'honora, mà il cuore loro è da me lontano.

Is. 29.
Matt. 15.

I Laici conuengano al principio di Vespro, di Compieta, e di Matutino, al Te Deum laudamus, ò al Miserere, e fatta la cõmune preparatione, cominciato l'Officio, potrãno ritirarsi in Chiesa, ò altro luogo cõueneuole à dire i Pater nostri, che la Regola impone; Et in tutte le Feste conuengano al Vespro: Et dicano i loro cinque officii de' Morti per i Benefattori (secondo l'antico costume) cioè il Primo intorno alla Festa di S. Maria Maddalena, il Secõdo di S. Michele di Settembre, il Terzo di S. Frãcesco, il Quarto nell'Aduẽto, & il Quinto nella Settuagesima. Et in Choro sempre si dica il Notturno de' Morti, ogni mese infra l'anno; mà nell'Auuento, e Quaresima: ogni settimana; E dicansi i Graduali, e Sette Salmi penitentiali con le Littanie nella Quaresima, ne' giorni suoi, secondo le Rubriche del Breuiario: E tanto nelle Messe, quanto nel diuin'Officio, non si dica se non quello, che stà ne' Messali, e Breuiarii con le debite cerimonie.

E perche il celebrare è vn'atto sommamente Diuino: Si determina, che niun Chierico sia promosso al Suddiaconato, auanti i Ventidue anni, ne al Diaconato, innãzi i ventitre, ne al Sacerdotio, prima de' venticinque secõdo il Decreto del Cõcilio Tridentino: Ne si promoua alcun Chierico al Sacerdotio, se oltre il buono spirito, nõ haurà mediocre intelligenza; acciò che possa, e sappia ben proferire, & intendere quãdo celebra, le parole che dice: E non sia parimente promosso senza licenza del M.R.P. Generale, se non sarà entrato almeno nell'Ottauo anno della Religione; e chi prima sarà ordinato, non possa essercitare atto alcuno pertinente al Sacerdote.

Sess. 23. c. 12.

E nel mandare all'ordinatione i Chierici, i Padri Prouinciali osseruino il Decreto della Sacra Cōgregatione del Concilio Tridentino; cioè che gli mandino à Vescoui della Diocesi doue stanno di famiglia, & non ad altri, se non in caso, che i Vescoui Diocesani fossero assenti, ò non volessero tenere Ordinationi,& all'hora possano mandargli ad altri Vescoui: E mandandogli ad altri Vescoui, facciano nell'Vbidienze espressa mentione dell'assenza,ò altro impedimento, del Vescouo Diocesano.

In Reg. S. Bened. c. 19.

I Chierici,e Sacerdoti nō molto letterati,preueggano quello c'hanno publicamente à leggere,nella Messa,e Diuino Officio; acciò che con ingiuria delle cose diuine, non turbino gli Auditori, e non prouochino contro di se gl'Angeli Santi; che sono presenti alle diuine laudi.

Hier. 48. secundum transl. 70.

S'essortano i Sacerdoti, che celebrando non habbiano l'occhio dell'Intentione aperto al fauore,ò gloria humana,ò vero à cosa alcuna temporale,mà cō semplice,puro, e mondo cuore risguardino solo al diuin'honore, celebrando per mera carità,con ogni humil riuerenza,fede,e diuotione,e si preparino quanto patisce la loro fragilità, essendo denunciato Maledetto nelle sacre lettere colui, che fà con negligenza l'opera di Dio; E per esser quell'atto sopra gl'altri tutto diuino, sommamente à Dio si dispiace, quando irreuerentemente si fà. E nō si curino per celebrare di riceuer'alcun premio in terra;ad essempio di Giesù Christo sommo Sacerdote, che senza alcun suo premio temporale, per noi s'offerse nella dura Croce, mà più presto conoscano esser loro accresciuto maggior' obligo con Dio. E quando si dà l'incenso, serua alla Messa vn Chierico.

Nelle feste i Chierici, e Laici conuengano à tutte le Messe che potranno, & ogni giorno si sforzino (potendo) ascoltare la Messa Conuentuale; & essortiamo tutti à ricordarsi spesso nelle Messe, Officii, & Orationi, di pregare Iddio, per tutt'i fedeli,non solo viui,mà anco morti; poiche il nostro Serafico Padre fà di questo speciale mentione nella Regola.

S'essortano i Frati,che saranno presenti al celebrare de'Sacerdoti, che con somma riuerenza assistano con mente Angelica à quei diuini Misterii nel conspetto di Dio; sforzandosi di

di spiritualmente celebrare, e communicarsi; e con esso loro offerire à Dio quel gratissimo sacrificio.

E perche la sãta Oratione è la spirituale Maestra nostra, Madre, e Nutrice d'ogni vera virtù; acciò che lo spirito della diuotione, sopra ogn'altra cosa desiderabile, in noi non venga meno, ò vero s'intepidisca; mà ardendo del continuo, sopra il sacro Altare del cuore nostro, sempre più s'accenda; si come desideraua il nostro Serafico Padre, ancorche'l vero, e spirituale Frate Minore in ogni tẽpo interioremente ori: Nondimeno s'ordina, che à questo fine sieno deputate due hore particolari; l'vna dopò Compieta per tutto l'anno; l'altra da Pasqua fino alla Natiuità della Madonna detta Nona immediatè, eccetto ne'giorni del digiuno, & all'hora si faccia dopò Sesta; mà dalla Madonna di Settembre fino à Pasqua dopò Matutino.

E si ricordino i Frati, che orare altro non è, che parlare à Dio col cuore; onde in verità non ora, chi à Dio parla solamente cõn la bocca; Per il che, ciascuno si sforzerà di fare Oratione più mentale, che vocale; E secondo la dottrina di Christo ottimo Maestro, Adoreranno l'eterno Padre, in spirito, e verità; hauendo diligente cura, d'illuminare la mente, & infiãmare l'affetto, più assai, che di formare parole: Et inãzi l'oratione di Nona, e di Matutino, e ne' giorni del digiuno dopò Sesta si dicano le Littanie inuocando tutt'i Santi à pregare Iddio per noi, & auanti l'oratione di Compieta, si dicano le Littanie della Madonna. Ne in Choro s'aggiunga altr'Officio; acciò che i Frati habbiano più tempo d'attendere all'oratione priuata, e mentale, molto più fruttuosa, che la vocale. *Io. 4.*

E perche il nostro Padre tutto Catolico (si come appare nel principio, e fine della Regola) volse che al Sommo Pontefice s'hauesse speciale riuerenza, come à Vicario di Giesù Christo Dio nostro, e similmente à tutt'i Prelati, e Sacerdoti: s'ordina che oltre l'orationi communi, ogni Frate nelle sue priuate, e particolari, preghi la Diuina bontà per il felice stato della Militante Chiesa, e per Sua Santità, che le dia gratia di chiaramente sapere, efficacemente volere, & potentemente operare tutte quelle cose, che sono ad honore, e gloria di S. D. M. sa-

lute del Popolo Christiano, e conuersione de gl' Heretici, & Infedeli. Il simile facciano per tutti gl'Illustrissimi Signori Cardinali, Reuerendissimi Vescoui, e Prelati, al medesimo Sommo Pontefice immediatamente soggetti. Per l' Imperatore, per tutt'i Rè, e Prencipi Christiani, e per ogni persona, massime per i nostri Benefattori, à' quali siamo più obligati.

Iac. 1. Oltre di ciò, conoscendo che'l silentio è fedel guardia del conceputo spirito, e che (secondo S. Giacomo) Vana è la Religione di colui, che non raffrena la lingua sua: S'ordina che sempre (quanto porta la fragilità nostra) s'osserui l'Euangelico Silentio, sapendo, che, come dice la verità infallibile Giesù Christo: *Matt. 12.* D'ogni parola otiosa röderemo ragione nel dì del Giuditio. E tanta la copia de' Diuini Benefitii in noi, consecrati, & dedicati al culto d'Iddio, che non è picciolo errore, che dalla bocca nostra esca parola delle cose del mondo senza bisogno.

E quanto al silentio Regolare, sia perpetuo in Chiesa, in Choro, e nel Dormitorio, doue sẽza necessità nõ sia lecito parlare, e bisognando si parli sommessamente, e con breuità: Mà in Refettorio dal primo segno della Mensa in finche saranno rese le gratie. E generalmente in ogni luogo, da Pasqua insin che si comincia à fare l'Oratione di notte dopò Prãso à hora cõpetente, si faccia il segno del silentio, e s'osserui sin tanto, che dopò Nona sia finita l'Oratione: E similmente dalle Ventiquattr'hore fino al sonare di Prima del seguẽte giorno, da tutti s'osserui silentio, e chi lo romperà, dica in Refettorio con le braccia in Croce, Cinque volte il Pater noster, cõ l'Aue Maria. Et auertano tutt'i Frati ad auezzarsi à parlare sempre, & in ogni luogo religiosamente, e senza clamore, essendo tal vitio molto difforme nelle persone Religiose.

Io. 19. Per fare anco che'l nostro Corpo nõ ricalcitri cõtra lo spirito, mà gli sia in tutto Vbidiente, & in memoria dell'acerbissima Passione, e specialmente della penosissima Flagellatione del Dolcissimo nostro Saluatore: S'ordina che le Discipline cõsuete, cioè del Lunedì, del Mercordì, e del Venerdì, nõ si lascino, ancorche sieno grã solẽnità, e si facciano dopò il Matutino, saluo quando fosse intenso il freddo, all'hora si faranno

la sera:

la sera: E la settimana Santa, si facciano ogni notte: E disciplinandosi i Frati, pensino col cuore pietoso al loro dolce Christo Figliuolo di DIO legato alla Colonna, sforzandosi di sentire in se vna particella de' suoi dolori; E dicano in quel mentre il Miserere, il De profundis, e l'Antifona: Christus factus est pro nobis obediens, con l'Oratione, Respice, e dopò la Salue Regina, col Versetto, Cinque diuote Orationi; e l'Pater, e l'Aue Maria.

S'ordina ancora per schifare quelle cose, le quali potrebbono offendere l'Altissima Pouertà, e la spiritual quiete, e tranquilla humiltà, e per conseruare la pace con gl'altri Chierici, e Sacerdoti, e fuggire ogni impurità, la quale potrebbe col tempo macchiare la nostra Congregatione: Che ne' nostri Luoghi nõ si riceuano Morti, eccetto se non fossero tali, che per pouertà nõ hauessero chi gli sepellisse: In tale caso si deue loro aprire le viscere della carità, e riceuergli con licenza de gl'Ordinarii.

Si proibisce parimente il fare Sepolture nelle nostre Chiese per Secolari; Mà i nostri Frati si sepelliscano in qualche luogo honesto appresso le Chiese; Però à questo fine (doue commodamente si può) si faccia vna Capella congiunta, ò vero vicino alla Chiesa con l'Altare per dire Messa, e cõ la Sepoltura per i Frati, che iui moriranno, e s' auertisca, che la sepoltura non sia sotto l'Altare. Et i Frati visitando Secolari infermi, si guardino, nõ solamente d'indurgli à sepellirsi ne' Luoghi nostri, mà ne anco ricercati di questo, consentano loro in modo alcuno; & acciò che tal cosa per la nouità non sia occasione di scandalo à quei, che di ciò non sanno le cause ragioneuoli; si potranno ben'informare di questo, e fargli capaci.

Morendo alcuno de'nostri Frati, gl'altri con pietoso affetto di carità sieno solleciti di raccõmandare l'anima sua à DIO, & ogni Sacerdote che sarà in quella Prouincia, doue morirà, dica per lui vna Messa: I Chierici le Vigilie di noue lettioni, & i Laici cento Pater nostri: Et ogni Sacerdote dica ogni settimana vna Messa, ò vero vna colletta per tutt'i nostri Frati defonti.

Per l'vniformità delle Cerimonie, tanto in Choro, quanto in ogn'altro luogo, si legga la dottrina di S. Bonauentura, e l'Or-

l'Ordinationi de'noſtri antichi Padri; E per meglio conoſcere la mente del noſtro Serafico Padre, ſi leggano le Croniche, le Conformità, & altri libri della Religione.

Et eſſendo l'aſtinenza, auſterità, & rigidità, maſſimamente ne'Santi lodata; Però poiche ad eſſempio di Chriſto Signor Noſtro, e di S. Franceſco habbiam'eletto vna vita ſtretta; s'eſſortano i Frati à fare le ſante quareſime, ch'era ſolito di fare eſſo noſtro Padre (benche il penitente Frate sẽpre digiuni) ne ſi facciano eccesſiue colationi, ò ſuperflue. Il Mercordì non ſi mangi carne. E per metter termine all'inſatiabilità del Ventre; alla Menſa non ſi dia più d'vna ſorte di Mineſtra, mà ne' tẽpi del digiuno, ſi potrà aggiungere vn'Inſalata cotta, o cruda, e penſino, che poco baſta per ſodisfare alla neceſſità, e niuna coſa per contentare la ſenſualità

Luc.27. Et acciò che (ſecondo la dottrina del Noſtro Santiſſimo Saluatore) I noſtri cuori nõ s'aggrauino dalla Crapola, & Ebrietà; mà ſempre le noſtre menti ſieno ſincere, & i ſenſi mortificati: S'ordina, che alla Menſa nõ ſi ponga Vino gagliardo, che non ſia diſcretamente adacquato, il che ci deue parere anco delicie ſenſuali; conciofia che (ſecondo che narra il Serafico S. Bonauentura) il noſtro Padre S. Franceſco non ardiua bere dell'acqua à baſtanza, per mitigare l'ardore della ſete; & era ſolito dire, ch'è difficil coſa ſodisfare alla neceſſità ſenza Vbidire al ſenſo. Parrà loro dolce coſa, ſe penſeranno, che al Signor Noſtro Gieſù Chriſto fù negata l'acqua sù la Croce, e gli fù dato Aceto, e Fiele; E S. Girolamo ſcriue, ch'al ſuo tempo, i Monaci quantunque deboli beueuano dell'acqua, e mangiare coſa cotta era reputata luſſuria: & alla menſa non ſi faccia ſpecialità, ſe non à'Frati infermi, viandanti, vecchi, e molto deboli; e s'alcun Frate vorrà aſtenerſi da vino, carne, oua, ò altri cibi, ò vero digiunare più dell'ordinario, ſe'l ſuo Prelato vede, che non gli ſia di nocumento, non l'impediſca, anzi l'eſſorti à ſeguitare, pur che mangi alla menſa inſieme con gl'altri: Et in ſegno di pouertà, alle noſtre menſe non s'vſino touaglie, mà vn'ſolo touagliolino per Frate.

Pſal.68. Matt.27. Marc.13. Io.19. Epiſt.22. ad Euſtoch. de cuſt. Virg.

Sieno cauti à non laſciare mangiare alcun Secolare in Refettorio co'Frati, eccetto quando non ſi poteſſe euitare ſenza ſcandalo, e graue ammiratione; & all'hora ſecondo il ſolito

lito, si legga alla mensa, s'osseruino le debite cerimonie, & si contentino di trattargli modestamente secondo lo stato nostro.

E niun Frate presuma di pigliar'alcuna refettione tanto dentro, quanto fuori de' nostri luoghi, senza licentia, e benedittione del Prelato, ò del maggior Fratello, se'l Prelato non sarà presente.

E perche chi si diletta delle Feste del mondo, facilmente si macchia: Ordiniamo, che i Frati non vadano alle feste, se non per predicare la parola di DIO; ad essempio di Christo Nostro vnico Maestro, il quale inuitato alla festa, non volse accettare, mà poi da se v'andò per predicare, ricordandosi, che (secondo l'Apostolo Paolo) siamo fatti spetacolo al Mondo, à gli Angeli, & à gl'Huomini: Si sforzino dunque dar'di se tal'essempio, che per loro sia glorificat'Iddio. *Io.7.* *1.Cor.4.*

Di più s'ordina, che i Frati non vadano fuori di casa soli, mà co'l compagno, ad essempio de'Discepoli del Santissimo Saluatore Nostro: Ne vadano senza l'obedienza de'suoi Superiori, scritta, e sigillata co'l loro sigillo, Prouinciale, ò Locale: Per il che ogni nostro luogo non manchi d'hauere il suo sigillo, si come è antico costume de'Religiosi. Per la via non si diuidano, ne contendano insieme, mà con ogni carità, & humiltà, ad essempio di Christo benedetto, ciaschuno si sforzi d'Vbidire, e seruire spiritualmente al suo compagno, considerando che sono fratelli in Christo; e bisognãdo si correggano fraternamente insieme, e non seguendo l'emendatione dicano à'Prelati loro i defetti l'vno dell'altro. *Marc. 6.* *Luc. 10.* *Luc. 2.* *Matt. 20.* *Matt. 23.* *In Reg. S. Aug. & in expos. Vg. de S. Vict. super eãd. c. 7.*

E perche S. Francesco nel suo Testamento dice essergli stato riuelato dal Signore, che salutando le persone, douessimo ad essempio di Christo dire: Il Signore vi dia pace: S'ordina, che i Frati vsino questa euangelica salutatione. *Luc. 10.*

E douendo i veri Frati con viua fede pendere dal pietoso, & ottimo loro celeste Padre; s'ordina che per viaggio non portino prouisione di cibi, secondo il consiglio di Christo, se non per necessità; massimè caminando trà Genti domestiche, famigliari, e diuote; e da luogo, à luogo di non molta distanza; lasciando di se stessi ogni cura à DIO, il quale pasce non solo gl'Animali, mà anco quei, che sempre l'offendono. *Matt. 10.* *Mar. 6.* *Luc. 9.*

S'or-

S'ordina,che nelle Città,Terre,e Castelli, à'quali sono vicini i luoghi nostri, i Frati non si fermino à dormire, ò vero à mangiare fuor d'essi luoghi senza gran necessità; & oue sono i luoghi,niuno ardisca d'andare à fare qualsiuoglia negotio,se prima non si sarà rappresentato al Padre Guardiano, ò vero Vicario di quel luogo: ne senza sua licenza presuma alcuno d'andare à negotiare,à mãgiare, ò dormire in casa de' Secolari,ancor che sieno suoi Parenti, la quale licenza il Prelato non conceda facilmente; & il medesimo s'intenda quando si parte dal luogo,e chi farà il contrario mangi pane, & acqua,e faccia la disciplina in Refettorio.

In Reg. S. Bened. c. 51.

Et arriuãdo à'luoghi nostri,come veri Figliuoli dell'Eterno Padre, prima visiteranno la Chiesa, e fatta alcuna riuerenza, & oratione,si rappresenteranno al Prelato,mostrandogli l'Vbidienze loro,e parimente, i Frati del medesimo luogo,quando anderanno per alcun seruitio, dimanderanno (oltre la licenza) la benedittione al loro Prelato inginocchiati,e lo stesso faranno quando ritorneranno à casa; E tutt'i Frati si sforzeranno di fuggire i vani,e superflui Discorsi.

E perche alcuni di quegl'Antichi Patriarchi per l'Hospitalità meritarono di riceuer gl'Angeli:S'ordina che in ogni luogo sia deputato vn Frate, il quale habbia diligente cura di riceuere i Forastieri con ogni possibile carità, & ad essempio dell'humil Figliuolo di DIO, laueranno loro i piedi,cõuenendo à quest'atto caritatiuo tutt' i Frati che potranno, e mentre, che gli laueranno dicano qualche diuoto Hinno,o Salmo, riputandosi però sempre inutili, quantunque facessero ogni cosa à se possibile.

Gen. 18.
Io. 13.
Luc. 17.

Et acciò che più speditamente corriamo per la via de'Diuini Precetti, ne'luoghi nostri non si tenga alcuna Bestia per caualcare, mà in caso di necessità ad essempio di Christo, e del suo imitatore Francesco si vada sopra l'Asino, s'hauer si può, acciò che la Vita nostra predichi sẽpre l'humile Crocifisso: e se alcuno senza tale necessità manifesta caualcherà, mangi cinque volte pane, & acqua in terra, e più, ò meno ad arbitrio de'Vicarij Prouinciali,secondo la qualità dell'eccesso.

CAP. IIII.

SAPENDO il nostro Padre S.Francesco, che(secondo l'Apostolica Dottrina) la Cupidità è d'ogni mal radice, volendo totalmente estirparla da'cuori de' suoi Figliuoli: Commandò nella Regola, che in niun modo si riceuessero Danari, ò vero Pecunia, per se, ò per interposita persona; e per meglio imprimerla nelle nostre menti(come cosa, che molto gl'era à cuore) tre volte lo replicò in detta Regola: E Christo anche Nostro Signore diceua: Guardateui da ogni Auaritia. Però noi volendo à pieno, & intieramente sodisfare alla pia intentione, & desiderio del Padre nostro, inspirato dallo Spirito santo: Ordiniamo, che i Frati in niun modo habbiano Procuratore, ò altra Persona in terra, in qual si voglia altro modo chiamata, la quale tenga, ò riceua Danari, ò ver Pecunia per essi Frati, ò vero à nome loro, contra la Dichiaratione di Nicolò III. nel Cap. *Exijt*, e di Clemente V. Cap. *Exiui*: Mà il nostro Procuratore sia Giesù Christo Dio nostro, e la sua dolcissima Madre sia la nostra Sostituta, & Auocata, e tutti gl'Angeli, e Santi sieno gl'Amici nostri Spirituali: E però i Guardiani auisino, e prohibiscano à'Soprastanti delle Fabriche, che finiti che sarãno i Luoghi, essi non riceuano più Danari, ne Pecunia per li Frati.

1. Thim. 6.

Luc. 12.

E perche l'Altissima Pouertà fù diletta Sposa di Christo Figliuolo di Dio, e del nostro Padre S. Francesco suo humil Seruo; deuono pensare i Frati, che non può violarsi, che sommamente à Dio non si dispiaccia, e chi l'offende, in verità offende la pupilla dell'occhio suo. Soleua dire il Serafico Padre, che i suoi veri Frati nõ deuono fare più stima della Pecunia, e de'Danari, che della poluere, anzi fuggirla, & hauerla in horrore, come vn Serpente velenoso. O quante volte il Pio, e Zelante Padre, preuedendo in Spirito, che molti lasciando questa Euangelica Margarita, doueuano rilassarsi, in riceuere, e procurare legati, heredità, e souerchie limosine; pianse la Dannatione loro, dicendo: Che era vici-

Matt. 13.

no alla perditione quel Frate, che della Pecunia faceua più stima, che del fango: E l'esperienza può fare vedere à tutti, che subito, che'l Frate scaccia da se la santa Pouertà, cade in ogn'altro Vitio enorme, & abomineuole: Però si sforzino i Frati ad essempio di Christo, & della sua diletta Madre, esser poueri di cose terrene; acciò che sieno ricchi della diuina Gratia, delle sante Virtù, e delle Celesti Ricchezze, & al tutto si guardino, che visitando alcun' Infermo, non l'inducano direttamente, ne indirettamente à lasciarci cosa temporale: anzi volendo da se farlo, resistano, quanto giustamente possono; pensando, che nõ si può insieme possedere Ricchezze, e Pouertà: Ne accettino legati contra la dichiaratione della Regola di Nicolò Terzo, e Clemente V.

Exÿt §. ad hac. Exÿt §. Proinde. Nic. 3. Exÿt §. caterum, & §. Et quia & Clemëtina Exiui §. Porrò.

S'ordina quanto al ricorso à gl'Amici spirituali per tenere più sicuramente questo tesoro pretioso di Pouertà, che in niun modo si ricorra loro, se non per cose necessarie, le quali in altra maniera non si possono hauere, ne senza licenza del P. Prouinciale, eccetto in caso di necessità, quando le cose non patiscono dilatione; talmente che in ogni ricorso sia sempre la vera necessità, e l'impetrata licenza.

2. Cor. 4. 2. Cor. 8. Ps. 90. 2. Cor. 11.

E perche siamo chiamati à questa Vita, acciò che Mortificando il nostro huomo estrinseco viuifichiamo lo spirito: Esfortiamo i Frati ad assuefarsi à patire la penuria delle cose del Mondo, ad essempio di Christo, ch'essendo del tutto Signore, elesse per noi d'esser Pouero, e patire. Per tanto si guardino i Frati dal Demonio meridiano, che spesso si trasfigura in Angelo di luce. E questo è quando il Mondo per hauerci diuotione ci accarezza, con darci delle commodità terrene, le quali cose molte volte sono state causa di gran mali nella Religione: E non vogliano esser di quei falsi Poueri, de' quali dice il diuoto Bernardo, che talmente vogliono esser Poueri, che non manchi loro cosa alcuna; Et deuono pensare, che l'Euangelica Pouertà principalmente consiste in non hauer'affetto à cosa alcuna terrena, in vsar queste cose del Mondo parcissimamente, quasi per forza, costretti dalla necessità, & à gloria di DIO benedetto, dal quale si deue il tutto riconoscere.

Ser. 4. de Aduent.

Clem. Exiui §. ex pramissis.

CAP. V.

ONSIDERANDO che'l nostro vltimo fine è Iddio solo, al qual deue tendere, & aspirare ogn'vn di noi, e vedere di trasformarsi in lui: Esfortiamo tutt'i Frati à drizzare ogni lor pensiero à questo segno, & ad esso volgere tutti gl'intēti, e tutt'i desiderii con ogni possibile impeto d'amore; acciò che con tutto il Cuore, Mente, Anima, Forze, e Virtù, con attuale, continuo, intenso, e puro Affetto, ci vniamo al nostro ottimo Padre.

E perche senza mezi non si và al fine, però ciascuno si sforzi di mettere da parte tutte l'altre cose, le quali, come disutili, e pernitiose ci ritraggono, ò impediscono dalla Via della salute, e solo elegga quelle, che sono vtili, e necessarie per andare à DIO: Si come è l'Altissima Pouertà, l'immaculata Castità, l'humile, e pronta Vbidienza, con l'altre Euangeliche Virtù à noi insegnate dal Figliuolo di DIO con parole, & essempi in se medesmo, e ne'Santi suoi.

Mà perche è difficil cosa, che l'huomo stia sempre eleuato in Dio, per schifare l'otio d'ogni mal radice, dare buon'essēpio al Prossimo, esser men graui al Mondo, e seguire in questo il Vaso d'Elettione Paolo Apostolo, il qual predicando lauoraua, e di molt'altri Santi, e per osseruare l'ammonitione del lauoritio à noi data nella Regola dal P. nostro San Francesco, e conformarci in questo alla sua Volontà espressa nel Testamento: S'è determinato, che quando i Frati non saranno occupati in essercitij spirituali, lauorino manualmente in qualche honesto essercitio, non però mancando (quanto patisce l'humana fragilità) d'essercitarsi in quel tempo con la mente in qualche meditatione spirituale. Però s'essorta, che mentre si lauora, sempre, ò si parli di DIO con voce humil'e bassa, ò si legga qualche diuoto libro spirituale, il quale tutti ascoltino con ogni modestia, e Carità, ò si tenga silentio. E guardinsi i Frati di non mettere il loro fine nel lauorare, ne in quello porre alcun'affetto, ne occuparuisi tanto, che estinguano, ò ritardino lo spirito, al quale deuono seruire tutte le cose;

Act. 20.
1. Cor. 4.

le cose; mà sempre hauendo l'occhio aperto à DIO, caminino per la più alta, e breue via; acciò che l'essercitio dato all'huomo da DIO, e da'Santi accettato, e lodato per conseruare la diuotione dello spirito, non sia loro causa di distratione, ò vero d'indiuotione.

Ser. de triplici cust. inter diuersos.

Il Diuoto S. Bernardo dice, che Niuna cosa è più pretiosa, che'l tẽpo, e niuna hoggidì è riputata più vile: Et il medesimo ancora auisa, che d'ogni tẽpo à noi concesso saremo sottilmẽte essaminati, come l'haurremo speso: Però essortiamo tutt'i nostri Fratelli che non stieno mai in otio, ne spendano il loro tempo in cose di poca, ò niuna vtilità, molto manco in vane, & inutili parole; ricordandosi sempre di quella tremenda sentenza della Verità infallibile, che D'ogni parola otiosa renderemo ragione nel Giorno del Giuditio: Mà tutto questo pretioso tempo, spendano in lodeuoli, honesti, & vtili essercitij spirituali, ò corporali, ad honore, e gloria della D. M. & edificatione, e buon'essẽpio di tutt'i nostri Prossimi, & Fratelli, Religiosi, e Secolari.

Matt. 12.

Si prohibisce con questo à tutti, che non ardiscano fuor dell'Ordine essercitare atto alcuno medicinale, ne come Medici d'ordinare Siroppi, e Medicine, cauar Sangue, e simili; e chi farà il contrario sia grauemente punito dal suo Padre Vicario Prouinciale.

CAP. VI.

IL Serafico nostro Padre S. Francesco, considerando l'Altissima Pouertà di Christo Rè del Cielo, e della Terra, il quale quanto all'habitare, nascendo nel Diuersorio, non hebbe vn poco di luogo; viuendo habitò, come Peregrino in Case altrui, e morendo poi, non hebbe oue potesse reclinare il Capo: Ruminando oltre à ciò quanto in tutte l'altre cose fosse pouerissimo, per imitarlo commandò à'suoi Frati nella Regola, che non hauessero alcuna cosa propria, acciò che spediti, come Peregrini in Terra, e Cittadini in Cielo corrressero con feruente spirito per la Via di DIO: Però Noi, volendo in così degno essempio imitar Chri-

Luc. 2.

Luc. 9.
2. Cor. 8.

Heb. 13.
Eph. 2.
Ps. 118.

Christo in verità, & realmente osseruare il Serafico Precetto della celeste Pouertà: Facciamo intendere, come in effetto non habbiamo alcuna Giuriditione, Dominio, Proprietà, Giuridica possessione, Vsofrutto, ne Vsogiuridico di cosa alcuna; ne anco di quelle, che per necessità vsiamo, ne de' Luoghi, doue facciamo dimora; di sorte, che i veri, e proprii Padroni ci possono mādar via ogni volta che lor piace, e pigliarsi tutte le cose sue à posta loro: Onde s'ordina, che quando i Frati vorranno pigliare alcun Luogo nuouo; oltre il consenso del Capitolo Prouinciale, col beneplacito del Nostro Padre Generale (secondo la Dottrina dell'humil Padre S. Francesco) in prima vadano al Vescouo, ò vero suo Vicario, e dimandino licenza di poter pigliare quel Luogo nella sua Diocesi: Et hauuta tal licenza, con la sua benedittione, vadano alla Communità, ò vero Signore, pregandogli, che ci vogliano accommodare d'vn Luogo, ò Sito da fabricarui; ò vero aspettino d'esser richiesti dalle Communità, ò Signori di pigliare vn Luogo nel loro Territorio: E guardinsi di non accettarne, ò pigliarne alcuno, se non con protesto di poterlo lasciare ogni volta, che fosse ispediente, per la pura osseruanza della promessa Regola, acciò che accadendo lasciarne alcuno, non si dia scandalo.

Nic. 3. Exiit §. Porrò.

E per ischifare ogni disordine, si determina, che niun Luogo si lasci, ò si distrugga senza il consenso del Capitolo Prouinciale, e licenza del M.R. Padre Generale.

Et acciò che i Secolari possano di noi seruirsi nelle cose spirituali, e noi di loro nelle temporali: Ordiniamo, che i nostri Luoghi non si piglino molto lontani dalle Città, Castella, ò Ville, ne anco troppo vicini, acciò che per la troppo loro frequenza non patiamo detrimento: Basta che regolarmente sieno distanti vn miglio piccolo, ò circa, amando di stare più presto (ad essempio de' santi Padri, e massime del Nostro) ne' Luoghi solitarii, e Deserti, che nelle delitiose Città.

E perche, come Peregrini, ad essempio di quegl'Antichi Patriarchi, dobbiamo viuere in Luoghi humili, e pouere Case: S'essortano i Frati à ricordarsi delle parole del Serafico Padre nel suo Testamento, doue prohibisce, ch'in niun modo riceuano le Chiese, & Habitationi, che per essi saran fabricate, se non saranno secondo la forma dell'Altissima Pouertà; Per lo che

molto

Clem. Exivi §. licet. molto manco è lecito ad essi Frati fabricargli, ò consentire, che si fabrichino sontuosamente. Ne deuono i Frati Minori per compiacere à Signori del Mondo, dispiacere à DIO, Preuaricar la Regola, Scandalizar'i Prossimi, e offendere insieme l'Euangelica promessa Pouertà. Gran differenza deu'essere trà i gran Palazzi de'Ricchi, e le picciole Case de' Poueri Mendichi, Peregrini, e Penitenti; Però s'ordina, che non si riceuano Luoghi alcuni fatti, ò per noi, ò per altri, ne si facciano, ne si lascino fare, se non saranno conuenienti alla Santissima Pouertà: Et à questo fine s'è fatto vn picciolo Modello, secondo il quale per tutta la Congregatione si debba fabricare.

Le Chiese nostre sieno picciole, e pouere, mà diuote, honeste, e mõdissime, ne vogliano hauerle grandi per poterui predicare; Perche (come diceua il Padre nostro) Miglior'essempio si dà à predicare nelle Chiese altrui, che nelle nostre, massimamente con offendere la santa Pouertà.

E vi sia solo vna picciola Campana di cento cinquanta libre, ò in circa; E ne' nostri Luoghi, le Sagrestie sieno pouere con vna buona chiaue, la quale sempre porti seco vn Frate Professo; E s'habbiano communemente due Calici con la coppa d'argento, con le loro Patene ben'indorate, e non vi sieno più Calici, ò Paramenti di quello, che richiede la necessità de'luoghi: Ne'Paramenti, e Panni dell'Altare non s'vsi Oro, ò Argento, ne altre curiosità, ò pretiosità (secondo la Clementina) & ogni cosa sia netta, e monda, e spetialmente i Paramenti Sacerdotali. I Corporali, e Purificatori sieno mõdissimi, e candidissimi; I Candelieri fatti al torno di semplice legno: I nostri Messali, e Breuiarii, & anco tutti gl'altri nostri libri sieno poueramente legati, e senza Signacoli curiosi.

Exivi §. licet.

E guardinsi i Frati, che nelle cose pertinenti al Culto Diuino, ne gl'Edifitij nostri, e nelle Massaritie, le quali vsiamo, non appaia alcuna pretiosità, ò superfluità: Sapendo ch'Iddio vuole (come dice Papa Clemente Quinto) e più si diletta del cuor mondo, e delle sante Operationi, che delle cose pretiose, e ben ornate: Per lo che dobbiamo attendere, che in tutte le cose, che sono ad vso nostro risplenda l'Altissima Pouertà,

Exivi §. licet.

uertà, la quale ci accenda alla pretiosità delle Ricchezze Celesti, dou'è ogni nostro Tesoro, Delitie, e Gloria: E però prohibiamo la ricettione di qual si voglia cosa d'Oro, d'Argento, di Veluto, ò Seta, eccetto i Calici, le Bossole del Santissimo Sacramento, i Tabernacoli, & i Veli da tenere sopra i Tabernacoli, e Calici; Et i Padri Vicarii Prouinciali, quando anderanno alla Visita, doue trouerannno simili cose, dieno la penitenza à chi l'haurà riceuute, come disobedienti, e poco amatori della nostra semplicità: E facciano, che sieno rendute à' Padroni; mà non sapendo di chi sieno le facciano dare ad altre Chiese pouerelle.

Le Celle in longhezza, e larghezza non passino Noue Palmi di vano, in altezza Dieci, le Porte alte Sette Palmi, Larghe Due, e mezo, le Fenestre alte Due, e mezo, larghe Vno, e mezo, l'Andito del Dormitorio largo sei Palmi, e l'altezza dal piano del Refettorio insino al Solaio, cioè fino al Tauolato, ò Mattonato non passi Tredici Palmi: Mà quando fosse molto cattiua l'aria, si possa aggiungere insino à Quattordici Palmi; E così l'altre Officine sieno picciole, humili, pouere, abiette, e basse; acciò che ogni cosa predichi humiltà, pouertà, e disprezzo del Mondo: E perche i Palmi non sono tutti di vna medesima misura: Però si è posta in fine del libro la misura del mezo Palmo, secondo la quale si misureranno tanto dette Fabriche, come anco i Vestimenti nostri.

Et acciò che non si faccia errore nel Fabricare, sì nel pigliare de' Siti, come nel fare le stanze più grandi del Modello, e Misura data di sopra; S'ordina, che dal P. Prouinciale, & da' Diffinitori nel Capitolo, s'eleggano Quattro Frati de' migliori, più atti, e Zelanti della Prouincia, i quali insieme col R.P. Vicario habbiano carico d'andare à prender i Siti, doue s'hanno da fondare i Luoghi, e dare insieme i Modelli da loro sottoscritti; secondo i quali poi si fabrichi; E s'ingegnino di disporgli in modo, che poi non s'habbiano da guastare in cosa alcuna; E quando trà essi fosse disparere, tanto nel pigliare de' Siti, quanto nel fare de' Modelli; vogliamo che si pōga à Voce secreta, e la maggiore parte vinca; E'l P. Prouinciale non ci habbia se non Vna Voce, come ciascuno de' Fabricieri.

E per

E per fuggire tutte quelle cose, che potrebbono offuscare la Bellezza della Pouertà; S'ordina,che i Frati à'quali per il Capitolo, e P. Vicario Prouinciale sarà commesso il negotio delle Fabriche,sieno diligenti, e ben'accorti in far tenere, & osseruare la pouera Forma, e Misura del Modello prescritto, aggrauando la loro conscienza d'ogni notabile, e non necessario eccesso; E piglieranno per loro specchio le picciole Case de'Pouerelli, e non i gran Palazzi de'Ricchi,e tutti si sforzeranno di dare manualmente aiuto,con ogni humiltà,pace, e carità,quando sarà loro cōmandato: Del resto s'impone espressamente à tutt'i Frati, che non s'intromettano in fare spendere Danari per dette Fabriche, mà lascino la cura à'deputati Soprastanti di quelle: Auisandogli però humilmente, e caritatiuamente,quando conoscessero qualche disordine, ò spesa superflua.

Clem. Exi ui §. Porrò.

S'è anco determinato che ne' nostri Luoghi sia (potendosi) vna picciola stanzetta col camino per riceuere, quando bisognasse alcun pouero Peregrino,e Forastiero, come ricerca la carità, e secōdo che comporta la nostra Pouertà; massimamēte Persone Religiose dedicate al seruigio Diuino.

E finiti i Luoghi,niun Guardiano possa edificare, ò rouinare,se non quanto gli sarà ordinato dal suo P. Vicario Prouinciale,il quale habbia l'occhio aperto à non dare tal licenza, se non vede, che sia necessità espressa: E quando vorrà fare, ò dare licenza in cosa notabile, habbia il consenso de'Fabricieri sudetti.

S'ordina oltre di ciò, che se ne'Luoghi,i quali si piglieranno, saranno Viti, ò Arbori fruttiferi, non si taglino,ne cauino senza licenza del P.Vicario Prouinciale, e chi contrafarà: Se sarà Guardiano,quanti Arbori haurà tagliato,tante volte faccia la disciplina in Refettorio,e mangi pane, & acqua in terra: Se sarà suddito,faccia tante volte la disciplina, & vn Mese porti il Caparone.

Et acciò che la purità della Regola,col debito Ordine delle cose Diuine meglio s'osserui,insieme con l'Altissima Pouertà: Ordiniamo, che ne'nostri Luoghi già fatti non stieno meno di dodici Frati, i quali nel nome del dolce Giesù congregati, sieno d'vn cuore, e d'vn'animo, sforzandosi di tender

der

der sempre à maggiore perfettione: Et acciò che sieno di Christo veri Discepoli, cordialmente s'amino, sopportando i difetti l'vn dell'altro; essercitandosi continuamente nel Diuino amore, è fraterna carità, studiandosi di dare ottimo essempio l'vno all'altro; & anche ad ogni Persona, facendo violenza alle proprie passioni, & inchinationi vitiose; Perche (come dice il nostro Saluatore) Il Regno de'Cieli patisce violenza, & i Violenti, cioè quei che fanno forza, è violenza à se stessi lo rapiscono. *Matt. 11.*

E perche (secondo l'Euangelica Dottrina) i Christiani, e massime i Frati Minori, i quali specialmente hanno eletto di seguitare Christo specchio senza macchia, per la Via della Altissima Pouertà, deuono pensare che'l loro Celeste Padre sappia, possa, e voglia gouernargli: Però non come Gentili, i quali non credono la Diuina Prouidenza, con ansia, e souerchia sollecitudine, hanno da procurare queste cose del Mondo, le quali il grand'Iddio con larga mano concede insin'à gl'Animali. Mà come veri Figliuoli dell'Eterno Padre, posta da canto ogni sollecitudine carnale, hanno in tutto à pendere da quella Diuina liberalità, e rilasciarsi nell'infinita sua Bontà: Però s'ordina, che ne'nostri Luoghi non si faccia prouisione alcuna, ancorche necessaria, per il Vitto humano, di quelle cose, che si possono cotidianamente mendicare, se non per alcuni pochi giorni, secondo l'essigenza de'tempi, e luoghi, ne i Frutti si cerchino per riporgli per lungo tempo. *Matth. 6.*

E per chiudere la via alla souerchia prouisione humana: Ordiniamo, che ne'Luoghi nostri, non siano Botte, ne Barili, mà solamente alcune pouere Zucche, ò Fiaschi, doue però per la moltitudine de'Frati non si potesse con detti Fiaschi supplire, bisognando tenere alcuni Barili, questo si faccia con la licenza del R.P. Prouinciale, il quale dourà considerare, se tale necessità sia vera, ò nò: Le legna, massime per il Verno potrãno riporsi per due, ò vero tre Mesi, e più, e meno secondo la determinatione del Capitolo Prouinciale. *Clem. Exiui §. licet.*

E acciò che al nome della Mendicità de'Frati corrispõdano i fatti; S'ordina, che non si cerchi per li Frati sani ancorche sia il Carneuale, Carne, Oua, ò Cascio, ne altri pretiosi cibi al nostro pouero stato non conuenienti; mà essendo dati sen-

za dimandargli, potrãno riceuersi secondo la necessità;ne s'vsino Specie di qual si voglia sorte, eccetto quando bisognasse per gl'Infermi.

Essendo mandato alcun cibo souerchio con humil ringratiamento lo ricuseranno;ò vero accettandolo,di loro consenso lo dispenseranno à'Poueri,ricordandosi, che siamo all'Hosteria, e Mangiamo i Peccati de'Popoli, e che d'ogni cosa ci conuerrà render sottilissimo conto; Per lo che sopra'l tutto auertano i Frati, che abbondando di limosine per fauor de' Grandi, e per la diuotione del Mondo, non abbandonino la loro Santissima Madre Pouertà, come non legittimi Figliuoli del Padre S.Francesco; mà si ricordino di quelle belle parole, ch'esso Serafico Padre era solito di dire con ardentissimo affetto d'amore. Io ringratio Iddio, che per sua Bontà hò sempre seruata la fede alla mia diletta Sposa Pouertà: Non fui mai di limosine ladro;Perche sempre accettai manco di quello,che mi bisognaua; acciò che gl'altri Poueri della loro parte non fossero defraudati;perche fare il contrario è Furto appresso à DIO.

Osea 4.
Matt. 12.

E perche la volontaria Pouertà niente hà, & è ricca del tutto,è felice,e non teme, ne desidera, ne può perdere cosa alcuna; hauendo riposto il suo Tesoro iu luogo sicuro: Però per tor via realmente, & in verità le radici dell'occasioni d'ogni Proprietà; S'ordina, che niun Frate habbia Chiaue di Cella, Cassa, Scabello,ò altra cosa; eccetto gl'Vfficiali, per conseruare quelle cose,c'hanno da dispensare per la Communità de'Frati, si come è giusto, e ragioneuole: E s'alcun Frate sarà trouato esser Proprietario, sia priuo di tutti gl'Vfficij dell'Ordine: Et à chi questa pena non conuerrà, sia posto il Caparone ad arbitrio del P.Vicario Prouinciale: E se alcuno fosse trouato tale alla Morte (Quod absit) sia priuo della Sepoltura Ecclesiastica;E medesimamente di pena di Proprietario, sia punito quello,che deporrà libri, ò qual si voglia altra cosa fuor de'nostri Luoghi, senza licenza del P. Vicario Prouinciale, ò del Superior Locale, ò saputa d'alcun Frate del Luogo.

E perche niente possediamo in questo Mondo, à niun Frate sia lecito dare cosa alcuna à'Secolari senza licenza de' loro

Guar-

Guardiani, i quali non possano ancor'essi dispensare, ne ad altri dare licenza, se non di cose minime, e vili, senza licenza de'loro Padri Vicarii Prouinciali.

E acciò che si sodisfaccia alle necessità de gl'Infermi, e si dia loro ogni necessario, e possibile aiuto, si come detta la Ragione, commanda la Regola, ricercà la Fraterna Carità, & ad essempio del nostro Serafico Padre, il quale per essi non si vergognaua di cercare la Carne publicamēte: Ordiniamo, che infermandosi alcun Frate, subito dal P. Guardiano gli sia deputato vn Frate atto à seruirlo in tutte le sue necessità; e non lo facendo, ò mancando in altri bisogni del pouero Infermo sia punito grauemente dal P. Vicario Prouinciale: E quando fosse conueniente, che mutasse luogo, subito si proueggа, & ogni Frate pensi quello, che in tal Caso vorrebbe fosse fatto à se; E si ricordi di quello, che apertamente espresse il Pietoso nostro Padre nella Regola; Che non è alcuna Madre si tenera, Pietosa, & inchinata al suo vnico Figliuolo, quanto deue essere ciascun di noi al suo spirituale Fratello.

CAP. VII.

ER ischifare il pericolo de'sudditi, & de'Prelati, & per fuggire ogni occasione di distratione di mente; Onde ristretti, & raccolti in Christo possiamo senza intoppo più sicuramente correre alla Celeste Patria: S'ordina, che non s'ammetta nella nostra Congregatione in tempo alcuno, il Confessare Secolari di qual si voglia Sesso, Grado, Stato, e Conditione, come è Consuetudine della nostra Religione, seruato però l'Ordine de'Pontefici.

Ma per li nostri Frati, si deputino almeno, Due, ò Tre Confessori per Luogo, e più, secondo che ricercherà il numero de'Frati, che vi staranno di Famiglia: E sieno Dotti, Prudenti, & Ornati di Carità, & i Frati tutti si confessino almeno Due volte la Settimana, eleggendo ciascuno liberamente vno de'Confessori deputati, che più gli piacerà, & eletto,

che l'haurà, non possa mutarlo senza licenza del Padre Guardiano, ò d'altro Superiore del Luogo: E si Communichino Due volte la Settimana per tutto l'Anno, e più se vorranno, e se'l loro Prelato giudicherà, che sia bene, e darà loro licenza: Et attendano (secondo l'Apostolica Ammonitione) di essaminare prima molto bene se stessi, considerando la loro Nichilità, & Indignità, & dall'altra parte, il nobilissimo Dono di Dio, à noi dato con tanta Carità; acciò che non lo piglino in pregiudicio dell'Anime loro; mà più presto in accrescimento di Lume, di Gratia, e di Virtù: E questo Altissimo, & Diuinissimo Sacramento, nel quale si dolcemente si degna habitare di continuo con esso noi il dolcissimo nostro Saluatore, sia in tutte le nostre Chiese tenuto in luogo mondissimo, & da tutti hauuto in somma riuerenza; auanti al quale stieno, & orino, come se fossero nella Patria Celeste insieme con gl'Angeli santi.

1.Cor.11. *Ibidem.*

E s'alcuni de'Frati Istigante l'Inimico Mortalmẽte peccheranno per quei peccati, de'quali sarà ordinato trà'Frati, che si ricorra à'soli Prouinciali, quanto più presto potranno, senza loro nota, e commodamente, ricorreranno con ogni humiltà, e pentimento ad essi Padri Prouinciali, ne'quali possono, & deuono confidarsi, & i Prelati se gli vedranno veramente cõtriti, & humiliati con fermo proposito d'emendarsi, & apparecchiati alla condegna Penitenza, con dolcezza ad essempio di Christo nostro vero Padre, e Pastore, gli riceuano nel modo, che dal Pietosissimo Padre, fù riceuuto il Figliuol Prodigo: Et insieme con Christo si sforzino con allegrezza riportare sopra le proprie spalle la perduta Pecorella nell'Angelico Ouile: E si ricordino, che'l nostro Padre S. Francesco era solito dire: Che se vogliamo rileuare vno, che sia caduto, bisogna inchinarci per pietà, come fece Christo Pietosissimo Saluatore, quando gli fù presentata l'Adultera, e non stare con rigida Giustitia sul tirato; Anzi pensare, che'l dolcissimo Figliuolo di Dio per saluarci discese da Cielo in Terra, e morì sù la Croce, & à' Peccatori humiliati mostrò sẽpre ogni possibile dolcezza: Onde lasciando al Mondo per suo vniuersal Pastore S. Pietro gli disse, che voleua, che perdonasse, Settanta Volte sette: E'l nostro Serafico Padre lasciò scritto in

Luc.15. *Ibidem.* *Io.8.* *1.Thim.1.* *Matt.18.* *Cron.1.p. lib.2.c.14*

in vna sua Epistola: Che per gran Peccatore che fosse il Frate, voleua, che veduti gl'occhi del suo Prelato, non si partisse senza misericordia, quando humilmente la ricercasse: E se non la ricercaua, voleua, che'l Prelato glie la offerisse, e se dopò mille volte gli venisse innanzi, voleua, che non si mostrasse mai sdegnato, ò di ricordarsi del Peccato suo; anzi per tirarlo meglio à Christo nostro Pietosissimo Signore l'amasse col cuore in verità; Però (secondo la nostra Regola) con misericordia gl'impongano la penitenza, e nell'imporla, pensino, che se Iddio con rigida Giustitia ci hauesse à giudicare, pochi, ò niuno si saluarebbe; Et habbiano l'occhio aperto à saluare, e non à perdere l'Anime de poueri Fratelli. *Matt. 9. Ps. 142.*

CAP. VIII.

PERCHE, secondo la Dottrina di CHRISTO humil Signor nostro, i Prelati Christiani non deuono essere, come i Prencipi Gentili, i quali nelle Dignità s'ingrandiscono, anzi tanto più si deuono abbassare, quãto sopra le loro spalle hãno maggior peso, e pẽsare, che doue gli altri Frati hanno ad Vbidire al loro Prelato, essi hanno ad Vbidire à tutt'i Frati, si come dal Capitolo, che gli elegge, è loro imposto per Vbidienza; e Seruire, e Ministrare loro in ogni bisogno, massime ne'spirituali, ad essempio di Christo, il quale venne per seruirci, e ministrarci, e porre per noi la propria vita: Per tanto essortiamo tutti i Prelati nostri ad esser ministri, e serui di tutti i loro Fratelli; il che faranno, se secondo la dottrina del Serafico Padre à' loro sudditi con essempio, e con dottrina amministreranno spirito, e vita. *Matt. 20. Ibidem.*

In ogni elettione si vada puramente, semplicemente, santamente, e canonicamente, sforzandosi, secondo il consiglio di Christo nostro pietoso Signore, quando sono inuitati alle sue nozze di stare nell'vltimo luogo con esso lui, e non con Lucifero nel primo: Sapendo, che gli vltimi saranno i primi, & i primi gli vltimi; anzi fuggendo le dignità cõ Christo, non le accettino se nõ sarãno da DIO come Aaron chiamati dall' Vbidienza santa. *Luc. 14. Matt. 19. & 20. Io. 6. Heb. 5.*

Tutti

Tutti gli Scrutinii de'nostri Capitoli Generali, Prouinciali, e Locali, si facciano à voce viua, e secreta, talmente, che i nomi de gl'elettori non sieno mai publicati, si come vuole, e commanda il Sacro Concilio Tridentino; Ne sia lecito supplire le voci de gl'assenti: E se contra la determinatione di tale Decreto, alcuno sarà eletto à qual si voglia Vfficio, tal elettione sia al tutto vana, e nulla.

Seß. 25. c. 6.

E si dichiara à tutt' i Frati, che in ogni elettione, è necessario, e basta, che chi sarà eletto habbia più della metà delle voci: E facciamo intendere, come sotto pena di Peccato mortale, in ogni elettione s'hà da eleggere quello, che sarà tenuto migliore, e più sufficiente à quell'Vfficio, al quale sarà eletto, posto da banda ogni altro rispetto.

Conc. Trident. Seß. 25. de Refor. c. 1.

I Frati tanto quelli, che saranno venuti dal Secolo, quanto da altra Religione, finito il primo Anno, e fatta la Professione habbiano la voce attiua, mà non la passiua, insin finiti i quattro Anni, eccetto se per qualche necessità, ò giusta ragione, non ne fossero dispensati dal Padre Vicario Prouinciale.

I Chierici quãtunque non sieno Suddiaconi, & anco i Laici possono hauere voce nell'elettioni, per dichiaratione, e cõcessione di Pio V. di santa mem. non ostante il Decreto del Concilio Tridentino.

Seß. 22. de Refor. c. 4.

I Capitoli Prouinciali si facciano ogn'anno il secondo, ò terzo Venerdì dopò Pasqua, ò in altro tempo dell'anno, secondo la consuetudine delle Prouincie: E s'ordina per leuare ogni sospetto, che per due Mesi vicino à detto tempo non si faccia mutatione alcuna de'Frati senza grande, e manifesta necessità; E bisognando mutarne qualch'vno si faccia tornare poi à dare la voce nel tempo dell'Elettione del Discreto nel Luogo doue staua prima. Auertano i Padri Prouinciali, e Diffinitori nella dispositione delle Famiglie, e mutationi de'Frati, di non fare cosa, che generi ragioneuole sospetto di qualche dissegno per le future Elettioni: Et intimato il Capitolo Prouinciale, in ciascun Luogo s'elegga vn Frate per Discreto, che debba andare al Capitolo, col Padre Guardiano; portando i bisogni del Luogo, e de'Frati particolari, e sia Vocale, come il Padre Guardiano.

I compagni de'Vicarii di Prouincia habbiano voce attiua, e passiua

passiua alla elettione del Discreto nel luogo del Capitolo Prouinciale, & il medesimo s'intenda, de' Compagni del Padre Generale al luogo del Capitolo Generale, quando vi si potranno trouare.

I Predicatori quando nõ anderanno troppo lontano à predicare la Quaresima, tornino à fare l'elettione del Discreto al luogo loro; mà quando anderanno tanto lontano, che non possano, ò nõn basti loro l'animo di tornare à tempo di tale elettione; habbiano voce nella loro Prouincia nel luogo più vicino alla Terra, doue haueranno predicato.

E quelli Frati, che non possono andare à piedi non s'eleggano per Discreti d'andare al Capitolo Prouinciale; eccetto se non fossero attualmente Diffinitori del Capitolo immediatamente passato.

E s'eleggano nel Capitolo Prouinciale quattro Diffinitori, de' quali due al più ne possono essere, di quei del precedente Capitolo: Et in tale elettione habbiano voce passiua tutt' i Vocali, che si troueranno nel luogo del Capitolo; & i Vicarij Prouinciali in tale elettione habbiano voce attiua.

E s'ordina, che fatta tal' elettione, in segno di humiltà, per mostrare l'animo nostro sincero, e da ogni specie d'ambitione lontano; i Prouinciali liberamente rinuncino l'Vfficio loro, & ogni autorità nelle mani de' Diffinitori dal Capitolo eletti: Et in testimonio di perfetta rassegnatione, porranno i sigilli nelle loro mani, dicendo la colpa in publico Capitolo di tutt' i loro diffetti; e riceuuta humilmente la penitenza, si venga all'elettione del Prouinciale: E nõ sienò in modo alcuno eletti per Prouinciali quelli, che non possono caminare à piedi: Et eletto che sarà il Prouinciale, i Padri Diffinitori à nome del Capitolo, mandino, ò scriuano al M. R. P. Generale per la confermatione secondo la Clementina, & in quel mentre, che verrà la risposta, possa essercitare l'Vfficio, come Vicario eletto, quando però stia in essa Prouincia: E finito, c'hauerà il Triennio, non si possa rieleggere nella medesima Prouincia, mà in quella resti libero da ogni Prelatione per vn'anno, & di Prouincialato per tre anni: Tutta volta se sarà eletto in vn'altra Prouincia, potrà essercitare tal' Vfficio per altri tre anni, e poi cessi come di sopra.

Exiui de Paradiso, §. deinde.

E per

E per assegnare vn modo conueneuole,& ispediente alla institutione, ò vero prouisione de'Guardiani: Si dichiara, che i Padri Vicarii,co'Padri Diffinitori(visitato c'hauranno tutt' i Discreti, e Guardiani) possano prima conferire insieme, & discutere quali sieno da escluderfi,e poi ciascuno d'essi(cioè il Padre Vicario,& Diffinitori)da per se farà vna lista secretamente,nella quale noterà tanti Padri,quanti Guardiani sarà bisogno di fare, eleggendo liberamente quelli, che giudicherà migliori secondo la conscienza sua; E chiamati in Diffinitione gli Scrutatori del Capitolo,ò rimettẽdo altri nuoui, quando paresse ispediente darà in mano di quelli, ciascuno la sua lista; E raccolto c'haueranno gli Scrutatori secretamente trà loro le Voci di tutti,chiameranno in Diffinitione il Padre Vicario co'Diffinitori,e pronuncieranno i nomi, e le voci de'Frati eletti: E s'accadesse,che nel primo Scrutinio non fossero eletti tutti, facciasi il secondo,il terzo,e'l quarto,e quãti saranno di bisogno finche s'adempia il numero necessario de' Guardiani, mà quando eccedessero la debita quantità, il Padre Vicario co'Diffinitori in secreto possano à loro arbitrio cassare quelli,che soprauanzano, secondo che giudicheranno più ispediente.

Fatta la prouisione de'Guardiani, si farà parimente quella de'Custodi,come anticamente s'vsaua nell'Ordine, e si collocheranno ne' luoghi proprii Custodiali, i quali nelle loro Custodie accadendo alcun caso vrgente (non potendosi hauere la presentia del Vicario Prouinciale) prouedano come à loro parrà giusto, & ispediente: E ancora consigliandosi insieme, distribuiscano i Guardiani già eletti in quei luoghi doue, à loro parrà più conueniente: E perche alcune Prouincie hanno alcuni luoghi in Città segnalate,e principali; quando paresse bene(per rimouere ogni sospettione,e giudicii) potranno fare la collatione de'Guardiani in detti luoghi à Scrutinio secreto, & il medesimo faranno nell'altre cose, quando trà essi accadesse alcun disparere: E fatta la collatione de'Guardiani ne'proprii luoghi,similmente si faccia quella delle Famiglie,e mancando, ò morendo alcun Guardiano meno di sei mesi innanzi al Capitolo, non si faccia altro Guardiano, mà mancando sei mesi innanzi,

si faccia l'altro nel sudetto modo.

Et i Guardiani non possano esser'eletti à tal'Vfficio più, che per tre anni nel luogo medesimo, mà in vn'altro luogo si bene per vn'altro Triennio, e dopò che saranno stati Guardiani sei anni, rimarranno liberi da' Guardianati per vn'anno: Non si prohibisce però, che i Guardiani sopradetti dopò detto tẽpo, non possano esser'eletti in Vicarii Prouinciali, & anco in Generale.

E perche i Prelati deuono esser guida, e norma de'loro sudditi molto più in fatti, che in parole: S'ordina, che'l Frate, il quale non può ordinariamente conuenire al Choro, e di giorno, & di notte, & al Refettorio con gl'altri Frati, & hà notabilmente bisogno di cibi speciali, per niun modo sia fatto Guardiano, ne se gli dia cura de' Nouitii.

Quanto al Capitolo Generale s' ordina, che si faccia ogni cinque anni nella festa della Pentecoste, come à tanto negotio accommodatissima, & dessignata nella Regola dal nostro Serafico Padre, e nell'anno di detto Capitolo Generale s'eleggano tutt' i Custodi da'Vocali nel Capitolo Prouinciale, mà ne gli altri anni si eleggano solo con voti della Diffinitione, e collocando i Custodi si mettano ne' luoghi Custodiali, ò dentro la Custodia: E prima si faccia per vno Scrutinio il primo Custode, c'habbia à portare in Capitolo Generale i difetti del Vicario Prouinciale, ch'all' hora cessa co'bisogni della Prouincia; & in tale primo Scrutinio questo solo s'elegga; & il detto Vicario non vi habbia voce passiua: Mà poi gli altri Custodi tutti in vn'altro Scrutinio immediatè s'eleggano, nel quale il P. Vicario sopradetto possa hauere voce passiua. Et i Custodi predetti sieno tutti Vocali, come i Prouinciali, e non eccedano il numero di cinque, ne sieno meno di tre; Eccettuando le Prouincie di Sicilia, & di Corsica, le Prouincie Oltramontane, e le diuise, nelle quali s'osserui la consuetudine, e l'ordine dato; Cioè, che facciano solamente due Custodi.

E non s'eleggano Custodi per andare al Capitolo Generale, quelli, che non possono caminare à piedi, eccetto se non fossero attualmente Diffinitori Generali, eletti nel precedente Capitolo, & il medesimo s'intenda de'Diffinitori del Capitolo Prouinciale: E non si nomini, ne si proponga quel Padre, che hà

da restare Commissario di Prouincia auanti l'elettione de' Custodi.

E nel Capitolo Generale s'eleggano sei Diffinitori, de' quali, tre ne possano essere al più di quelli, che furono nel Capitolo prossimo passato, & in tale elettione, habbiano Voce passiua tutti i Vocali, che saranno presenti nel luogo del detto Capitolo, & il Padre Generale v'habbia l'attiua; & i detti Diffinitori col futuro Generale, haueranno da diffinire, determinare, e sententiare tutte le cause, & dichiarare i dubbi, che occorreranno in queste Constitutioni; e prouedere à' bisogni, & disporre, & ordinare le tauole delle Prouincie.

E fatta l'elettione de' Padri Diffinitori; Il M.R.P. Generale rassegnerà nelle mani loro i sigilli, & dirà la colpa in publico Capitolo nell' istesso modo, che fanno i Prouinciali ne' Capitoli Prouinciali, e dopò da tutt' i Vocali (inuocato prima lo Spirito santo con le solite cerimonie) si verrà all'elettione del nuouo Generale, il quale eletto, si mandi al M.R.P. Generale de' Conuentuali per la sua confirmatione, secondo la Bolla di Paolo III. di santa memoria; E finito, che haurà il Quinquennio rimarrà libero da ogni Prelatione per altri cinque anni.

E nell'istesso Capitolo Generale, dal M.R.P. Generale, e Padri Diffinitori si eleggerà à Scrutinio secreto il R. P. Procuratore dell'Ordine, il quale sarà poi Vocale nel seguente Capitolo Generale, e finito c'haurà il Quinquennio dirà la colpa in publico Refettorio, auanti l'elettione del Capitolo Generale; & resterà libero dal medesimo Vfficio di Procuratore per altri cinque anni.

E s'accaderà, che'l Vicario Generale muoia prima, che finisca l'Vfficio, in tal caso, il primo Diffinitore del Capitolo passato sia Commissario Generale, e caso ch'egli fosse morto, sia il secondo, e cosi de gl'altri: Il simile sia ancora de' Vicarii Prouinciali, quando accaderà, che muoia nell' Vfficio, cioè che'l primo Diffinitore resti Commissario della Prouincia, & habbia cura di conuocare il Capitolo al tẽpo suo, secondo che gli sarà ordinato dal P. Generale, per la elettione del nuouo Vicario: Mà il Capitolo Generale sia conuocato dal Vicario di quella Prouincia, oue il Generale sarà morto, col consiglio di due

Vica-

Vicarij delle più prossime Prouincie, e tutto questo secondo la Bolla della Religione.

Nel tẽpo, che si celebra il Capitolo Generale si facciano cõtinue, e feruenti Orationi da tutt' i Frati della nostra Congregatione, e nel tempo del Prouinciale da tutti della Prouincia; pregando la Diuina Clemenza, che si degni di disporre tutte le cose nostre, secondo il suo beneplacito à laude, honore, & gloria di sua Maestà infinita; & vtilità di sua Catholica, & Christiana Chiesa.

CAP. IX.

PERCHE l'Euangelizare la parola di DIO, è de' più degni, vtili, alti, e diuini Vfficii, che sieno nella Chiesa Militante, donde in gran parte dipende la salute del mondo, e che però fù tanto à cuore à Christo Iddio Nostro, ch'egli medesimo, con feruore grandissimo di quella sua Diuina Carità volse per se stesso essercitarlo: Per questo affine, ch'vn tanto Eccellente, Nobile, e Fruttuoso essercitio nella nostra Congregatione non venga meno, in graue dãnno delle pouere anime de' Secolari; S'ordina, che in ogni Prouincia (doue si potrà) sieno in alcuni Luoghi studii deuoti, e santi, di Carità, & Humiltà ridondanti tanto nella Grammatica positiua, quanto nelle sacre Lettere, & altre scienze necessarie per meglio venire alla cognitione della sacra, e scolastica Theologia, & di esse diuine Lettere, la quale (oltre la Religiosa, & approuata vita) è necessaria, à chi deue degnamente, & con debito ordine predicare, ne si può naturalmente hauere, se non mediante qualche scientia di studio letterale: Al quale studio, sieno solamente promossi dal P. Vicario della Prouincia, e da' Padri Diffinitori nel Capitolo Prouinciale, ò vero dal P. Generale quei Frati, ch'essi Padri giudicheranno di feruente Carità, di costumi lodeuoli, & d'humile, e santa conuersatione, e che sieno ancora talmente atti ad imparare, che dopò con Vita, e con Dottrina possano esser' vtili, e fruttuosi nella Casa del Signore: E però sieno prima diligentemente essaminati dal P. Prouinciale, e Diffinitori: e la sudetta promotione si faccia à

Cõc. Trid. Sess. 5. de Refor. c. 1.

Voce secreta, & allo studio della Logica, e Filosofia non sieno ordinariamente posti quei Frati, i quali oltre à buoni costumi, non sieno stati due anni almeno alla Religione dopò la loro Professione: E si commanda, che quelli, che non sono di quella bontà, che di sopra si dice, ò che sono di grosso ingegno, non si ponganó à studiare, e se ci fossero posti si leuino via, quando si scopriranno esser inetti ad esso studio.

E non cerchino gli Studenti d'acquistare la scienza, che gonfia, & insuperbisce, mà s'ingegnino di far guadagno della illuminatiua, & infiammante Carità di Christo, la quale viuifica, & humilia l'anime, ne mai s'immergano tanto nello studio letterale, che per esso habbiano à pretermettere lo studio della santa Oratione; perche farebbono espressamente contra l'intentione del Serafico Padre, il quale non voleua, che mai per qual si voglia studio di lettere si lasciasse; anzi per potere meglio hauere lo spirito del Signor Nostro Giesù Christo, si sforzeranno tanto i Lettori, come gli Studenti à dare maggiore opera allo spirito, che alle lettere; perche senza lo spirito non s'acquista il vero senso, mà la sola semplice lettera, la quale acciecca, & vccide. *2.Cor.3.*

Onde s'ordina, che i nostri Lettori sani conuengano la notte almeno in Choro à Matutino, & al Vespro, & ad vn'hora d'Oratione: E leggendo attendano à se stessi, sotto l'Vbidienza de' loro Prelati, e non predichino frà anno ordinariamente: S'impone similmente à tutti gli Studenti, che conuengano al Matutino, & à tutte le hore Canoniche in Choro, & all'Oratione, altramente facendo, sieno leuati dallo studio.

Quelli dunque, che saranno posti allo studio, si sforzeranno insieme con la santa Pouertà non mai lasciare la Via Regia, che conduce al Cielo, cioè la santa Humiltà, ricordandosi spesso di quel detto del B. Giacopone, che Scienza acquisita dà mortal ferita, se non è vestita di cuore humiliato: Sarà loro occasione d'humiliarsi, se conosceranno hauere accresciuto nuouo obligo appresso à Diò, per essere stati promossi allo studio, e fatti degni d'essere introdotti alla vera, e soaue intelligenza delle sacre Lettere, sotto il senso delle quali stà nascosto quel sommo bene, il cui spirito è sopra il Miele dolce à chi lo gusta; E quando entreranno alla Lettione, essortiamo, che si ricordi- *Eccl. 24.*

cordino in spirito d'humiltà, & in animo contrito di leuare la mente à Dio, & Dire.

Domine iste vilissimus seruus tuus, & omni bono indignus, Vult ingredi ad videndum thesauros tuos, placeat tibi, vt ipsum indignissimum introducas,& des sibi in his Verbis,& sancta lectione,tantum te diligere,quantum te cognoscere; quia nolo te cognoscere, nisi vt te diligam Domine Deus Creator meus. Amen.

E finito,c'hauranno il corso della Theologia,potranno essere promossi all'Vfficio della Predicatione,mà non prima, che sieno stati essaminati,& approuati dal M.R.P.Generale,come vuole,e commanda la nostra Regola,e se prima non hauranno fatta la Professione della fede, secondo il Decreto del Concilio Tridentino,e la Constitutione di Papa PIO IV. di felice memoria: Il medesimo faranno i Lettori, prima che sieno promossi à tale Vfficio: Ne ad alcuno sia tal Ministerio imposto, se non si vedrà,che sia di Vita santa,& essemplare,di chiaro, e maturo giudicio,di forte,& ardente volontà: Sapendo che la scienza,& eloquenza senza Carità non edifica,anzi molte volte distrugge,dicendo S. Gregorio, che, Facilmente è disprezzata la predica di colui, che tiene vita rilassata: Et attendano diligentemente i Prelati, che nell'imporre tale Vfficio non sieno accettatori di persone,ne si muouano per amicitia,ò fauore humano, mà semplicemente per l'honore di DIO, eleggendo più presto, che sieno pochi,e buoni Predicatori,che molti,& insufficienti, ad essempio di Christo somma Sapientia, che trà si grã turba de gli Hebrei elesse solo Dodici Apostoli, e Settantadue Discepoli, hauendo prima prolissamente orato.

Sess.24. de Ref.c.12. & Bul.constit. 112. 114.

Hom. 12. in Euang.

Luc.6. & 10.

S'impone ancora à Predicatori,che non predichino Frasche, Nouelle,Poesie,inutili Questioni,& Opinioni,souerchie, e curiose Dottrine, e Sottilità da pochi intese; mà ad essempio del santissimo Precursore Gio.Battista, predichino con voce alta, & ardente: Pœnitentiam agite appropinquauit enim Regnum Cœlorum: E con l'Apostolo S. Paolo Christo Crocifisso,e secondo che'l nostro Padre S.Francesco essorta annuncino i Vitii,e le Virtù,la Pena,e la Gloria con breuità di sermone, allegando principalmente Christo, la cui auttorità preuale à tutte le persone, e ragioni del mondo; adducendo la Scrittura

Matt.3.

1. Cor. 1.

Conc. Tr. Sess.4. de Ref.c.2.

tura sacra, e conseguentemente le Traditioni Apostoliche, & Ecclesiastiche, i sacri Concilii, e' santi Dottori: E sieno essaminati, e casti i loro parlari, talmente, che non discendano à niune particolari persone, massime Religiosi, e Prelati della Chiesa; altramente facendo sieno grauemente puniti.

E s'astengano dalle parole terse, fallerate, & affettate, come non conuenienti all'ignudo, & humile Crocifisso, mà vsino parole nude, pure, semplici, & humili; piene nondimeno d'amore, infocate, & diuine: E però s'essortano i Predicatori, che cerchino quanto più possono d'imprimersi nel cuore il benedetto Giesù, e di dargli di se stessi possessione pacifica; acciò che per ridondanza d'amore egli sia quello, che gli faccia parlare, à guisa di Paolo Vaso d'Elettione, & Dottore delle Genti, il quale predicaua non in sublimità di sermone, e d'eloquenza humana, mà in virtù di Spirito santo, e non ardiua di predicare ad altri alcuna cosa, se Christo prima non la faceua operare ad esso, si come anco Christo perfettissimo Maestro ci insegnò non solo con la Dottrina, mà ancora con l'opere. E questi sono i grandi nel Regno del Cielo, i quali prima operano, e poi insegnano, e predicano à gl'altri.

1.Cor. 2.
Rom. 15.
Act. 1.
Matt. 5.

Però s'ordina, e cōmanda, che i Predicatori sani, quando nō sono in atto di predicare conuengano al Choro per tutte l'hore Canoniche, & all'Orationi ordinarie, quanto sia possibile, e facciano la Vita commune con gli altri Frati; e quelli, che predicando non possono digiunare, e stare à cibi Quadragesimali la Quaresima, non si lascino predicare in modo alcuno.

E si prohibisce il riceuere pasti superflui, e sontuosi; mà viuano da Poueri, e Mendichi, si come hanno per amore di Christo volontariamente promesso, contentandosi della loro necessità, e sopra tutto si guardino da ogni specie d'Auaritia, acciò che liberamente, e sinceramēte predicando Christo, riportino frutto in maggiore abondanza: E predicando, non facciano cerche per se, ne per li Frati, acciò che (secondo l'Apostolica Dottrina) sia noto à tutti, che non cercano le cose loro; mà quelle di Giesù Christo, cioè la gloria di Dio, e la salute dell'anime ricomprate col suo preciosissimo Sangue. Molto maggiormente si vieta, e si commanda, che non piglino premio alcuno, ò vero limosina pecuniaria dalle Communità,

2.Cor. 2.

nità,ò da altri particolari per conto della predicatione, ne si facciano comprare libri,habiti,panni,ne cose tali, che mostrino premio,e pagamento di essa predicatione,& à chi contrafarà, il P. Vicario Prouinciale faccia fare la disciplina per spacio d'vn Miserere in Refettorio,e non s'emendando,sia sospeso dall'Vfficio della Predicatione.

Mà occorrendo per pietà fare alcuna raccommandatione di pouere persone,non si faccia senza licenza dell'Ordinario,ò Curato,e fatta la cerca per niun modo s'intromettano in riceuere,ne in dispēsare dette limosine,ne permettano,ch'altre Persone ciò facciano in nome loro.

E acciò che essi predicando ad altri non diuentino reprobi, lascino qualche volta la frequenza de'Popoli, e ritornino alla solitudine,e col dolcissimo Saluatore, ascendano al monte della santa Oratione,e Contemplatione,& iui stieno tanto, che ripieni di DIO,l'impeto dello Spirito santo di nuouo gli muoua à spargere al mondo le gratie diuine, sforzandosi infiammarsi come Serafini del Diuino amore, acciò che essendo essi ben caldi possano riscaldare altrui,e così facendo, e seruendo, hora al ministerio di Marta,hora al silentio di Maria, seguiteranno Christo in vita mista; il quale dopò hauere orato sul Monte discendeua nel Tempio à predicare;anzi scese dal Cielo in Terra per saluare l'anime: Però si sforzino tutti i Predicatori finito il corso della predicatione Quadragesimale di partirsi quanto prima dalle Città, ò Terre,oue haueranno predicato, & tornino à'Luoghi loro (se non saranno astretti da Necessità) acciò che per la troppo frequente conuersatione, e famigliarità de'Secolari,non venga à perdersi il frutto fatto nella Quaresima, & à diminuirsi l'auttorità, e la riputatione del loro Ministerio.

1. Cor. 9. *Matt. 14.* *Luc. 10.* *Io. 8.*

Et perche,chi non sà leggere, & imitare Christo libro della Vita,non hà Dottrina da potere predicare; però acciò che lo studino, s'impone à' Predicatori,che non portino molti libri (poi che in Christo Giesù sono tutt' i Tesori della Diuina Sapienza,e Scienza) Mà i libri loro necessarii s'habbiano in commune,e non in particolare, come fù sempre intentione del nostro dolcissimo Padre: E per meglio osseruare la Pouertà,e rimuouere da'cuori de'Frati ogni affetto,e particolarità,s'ordina,

Col. 2.

na, che in ogni nostro Luogo sia vna mediocre stãza, nella quale s'habbia la Scrittura sacra, i deuoti, e santi Dottori, & altri libri necessarii; mà i libri inutili de' Gentili, i quali più presto fanno l'huomo Mondano, che Christiano, non si tẽgano ne' nostri Luoghi, e se occorresse, che ve ne fosse alcuno (secondo la dispositione de' Padri Vicarii Generali, ò Prouinciali) si rendano à' Padroni, ò vero s'abbrusciño.

Con. Trid. Seß. 4. de Edict. & vsu sac. lib.

Si prohibisce ancora, che niuno ardisca per se, ò per altri fare Stampare libri, ò publicargli senza licenza scritta del M. R. P. Generale, & esso P. Generale non dia tal licenza, se prima non haurà fatto vedere, & essaminare dette opere ad alcune persone dotte, e sufficienti; e cosi essaminate, & approuate, potrà concedere, che sieno stampate, con licenza però de gl' Ordinarii, ò altri Deputati: E se alcuno farà il contrario (ipso facto) sia priuato di tutti gli atti legittimi, oltre la pena del Concilio Lateranense.

Seß. 10. de impref. librorum.

E tutti i Frati si ricordino dell'ammonitione lasciata dal nostro Serafico Padre nel suo Testamento, che tutti i Theologi, e quelli, i quali ministrano à noi le santissime parole diuine, dobbiamo honorare, & riuerire, come quelli, che ministrano à noi lo spirito, e la vita.

CAP. X.

BENCHE tutti i Frati deuono sempre desiderare d'essere sudditi, & Vbidire ad essempio del nostro Signor Giesù Christo, & del Serafico Padre più presto, che d'esser Prelati, & ad altri commandare; tutta volta quelli, à' quali saranno imposte, per Vbidienza le Prelationi, non sieno pertinaci in rifiutarle, mà con ogni humiltà, e sollecitudine adempiano il Ministerio à se commesso.

Però s'ordina, che'l M.R.P. Generale si sforzi nel tempo del suo Vfficio di visitare personalmẽte tutte le Prouincie, & s'è possibile anco tutti i nostri Luoghi, ò almeno di vedere tutti i nostri Frati.

Et i Vicarii Prouinciali visitino tutti i loro Luoghi, e' Frati

almeno

almeno due volte l'anno,& tanto essi,quanto i Guardiani non cessino di caritatiuamente essortare i sudditi alla perfetta osseruanza de' Precetti, e Consigli Euangelici, della promessa Regola,& delle presenti Ordinationi, e specialmente dell'Altissima Pouertà,fermissimo fondamento di tutta la Regolare Osseruanza,e Caritatiuamente gli correggano.

E perche il non punire chi pecca è vn'aprire la Porta d'ogni vitio à'Tristi, & inuitargli à simili,e maggiori errori, & ad esser'occasione d'impedimento à'buoni, & disciplinati Fratelli: Ordiniamo, che i Prelati cō santo rigore debitamēte gli puniscano,e nelle punitioni, perche come dice l'essimio Dottore S.Agostino,ò castigando,ò perdonando, sempre si fà à questo fine, acciò che la Vita dell'Huomo si corregga, sia così temperato il Vino della Giustitia con l'oglio della Misericordia, che la Disciplina non manchi, e non s'ecceda per troppo rigore;mà sia curato l'Infermo di castigo tale, che la Misericordia,e la Verità s'incontrino insieme: La onde perche i Prouinciali hanno da spedire tutte le cause,che sono spedibili, per ciò se al tempo del Capitolo Prouinciale si trouerà,che alcuno di loro habbia notabilmente mancato; vogliamo, che publicamente gli sia ascoltata la colpa, e datagli la condegna penitenza: E per esseguire simili punitioni sieno in alcuni de'nostri Luoghi per ciascuna Custodia Carceri forti, mà humane: E non s'osserui la sottilità delle Leggi, ò vero le giudiciarie tele (secondo la concessione di Bonifacio VIII.) E si sforzino di mantenere quant' è possibile la Fama del pouero Fratello, del peccato del quale niun Frate si deue scandalizzare,ne fuggirlo,ò hauerlo in horrore,anzi hauergli cōpassione,e tanto più amarlo,quanto più ne hà di bisogno, tenendo sempre per certo,che secondo il detto del nostro Serafico Padre: Ogn'vno di noi sarebbe molto peggio, se Iddio per sua bontà con la sua gratia non ci preseruasse: E si guardino i Superiori di nō allacciare l'anime de'sudditi loro con precetti Vbidientiali,se non saranno costretti da Pietà,ò Caritatiua Necessità. Per la qual cosa s'eleggano in Prelati nostri, Padri maturi, e discreti, i quali habbiano Scienza,e Cōscienza, con isperienza, & in tutte le cose procedano col consiglio de'più antichi Padri,e Fratelli.

Luc. 10.

Ps. 48.

Et i Frati sudditi con ogni humiltà Vbidiscano à' Prelati loro in ogni cosa, nella quale non conosceranno essere la Diuina offesa, e portino ad essi come à'Vicarii di S. Francesco, anzi di Christo Iddio nostro la debita riuerenza; e quando saranno da loro ripresi,e corretti (secondo la lodeuole consuetudine de'nostri antichi, & humili Padri) S' inginocchino, e patientemente sopportino ogni riprensione,e correttione, e non rispondano superbamente, anzi ne per alcun modo ardiscano al Prelato rispondere, massime in Capitolo, ò in Refettorio,se prima non hauranno dimandata,& ottenuta la licenza: Et in ciò contrafacendo facciano auanti à'Frati la disciplina per spatio d'vn Miserere: E si sforzino tutti i Frati, & con ogni studio insistano d'emendarsi de'loro difetti, e con le buone consuetudini vincere le cattiue; e male corruttele; e con atti frequenti di Virtù,correre per la Via della perfettione: Onde ogni nostro essercitio risulti in laude,e gloria di DIO, e sia cagione di pace, d'edificatione, & di salute à tutti i Prossimi nostri.

Et essortiamo tutti i Frati à non appellarsi da' suoi Prelati fuori della nostra Congregatione, considerando, che non siamo venuti alla Religione per litigare, mà per piangere i peccati, emendare la Vita,e portare la Croce della Penitenza, seguitando Christo, che si sottopose patientemente à gli humani giudicij,ancorche ingiusti, & empii; mà volendo pure ricorrere, ricorrano ordinatamente, conforme al Decreto della sacra Congregatione sopra i Regolari; cioè dal Guardiano al Prouinciale,dal Prouinciale al Generale, dal Generale al Protettore, & dal Protettore alla sacra Congregatione,& al sommo Pontefice: Auertendo,ch'è prohibito à' Frati appellarsi ad altri Tribunali,massime Secolari per vna Cōstitutione di Papa Gregorio XIII. sotto pena di Scommunica latę sententię riseruata al sommo Pontefice, e priuatione di tutti gli Vfficii.

Const. 34.

Et acciò che le punitioni,che da noi si fanno con buon Zelo non sieno impedite,e sinistramēte giudicate,& anco s'habbia maggiore libertà di procedere contra i delinquenti: Si commanda,'che i secreti dell'Ordine non sieno manifestati, e chi gli manifesterà sia grauemente punito dal P. Vicario, ò

dal Capitolo Prouinciale, ò Generale.

Di più per euitare molti inconuenienti, s'ordina (conforme à' sacri Canoni) che niun Frate massime Giouane mandi, ò riceua lettere senza licenza del suo Prelato. E quelli che non sanno leggere, ò scriuere non si curino d'impararne, mà procurino sopra ogn'altra cosa d'hauere lo spirito del Signore, e la sua santa operatione, orare à lui con puro cuore, & hauere humiltà, e patientia nelle Persecutioni, & Infermità.

In Reg. S. Bened. c. 54.

Essortiamo ancora tutti i nostri Frati, che (secondo l'ammonitione del nostro Padre, nel decimo Capitolo della Regola à noi data) si guardino da ogni Superbia, e Vanagloria, Inuidia, & Auaritia, Cura, e Sollecitudine di questo Mondo: Da ogni Detrattione, & Mormoratione di qual si voglia stato di persone, massime de gli Ecclesiastici Prelati, & del Clero, & di tutti gli altri Religiosi: Mà portiamo riuerenza ad ogn'vno, secondo lo stato suo, hauendogli tutti per nostri Fratelli, Padri, e Maggiori in Christo Giesù nostro Saluatore.

CAP. XI.

PERCHE secondo il parere de'Santi Dottori, massime di S. Girolamo la famigliarità delle Donne, ancorche sante si deue da'serui di DIO schifare, e con santa cautela fuggire: Però da tutto il nostro Capitolo Generale con grandissima maturità, consiglio, e deliberatione, si fà questa presente Constitutione (da essere da tutta la nostra Congregatione inuiolabilmente osseruata) che da'nostri Frati per niun modo, ne sotto qualunque specie di bene, ò santità, ne à' prieghi de'Popoli, ò Signori s'accettino cure di Monasterii di Donne, ne di Confraternità, ne d'alcuna Congregatione d'Huomini, ò di Donne, ne si dia loro Confessori, credendo più presto in ciò alle saluberrime Dottrine de'Santi, che alle persuasioni Humane.

E perche à' veri Religiosi, e serui di Christo s'appartiene il fuggire non solo gli euidenti mali, e peccati; mà ancora ogni cosa, che possa pretendere specie alcuna di male: Però vogliamo, che i Frati non vadano à qual si voglia Monaste-

rio,ò ad altre Case,nelle quali stieno Donne Religiose in Cõgregatione per parlar loro senza licẽza del P. Vicario Prouinciale, il quale in questo sia vigilante,e molto bene auertisca, che facilmente non conceda tal licenza, se non à'Frati probati,e maturi,& in caso di necessità,ò vero di gran pietà, & con licenza anco d'altri Superiori,secondo che farà bisogno.

Et acciò che essendo noi mondi di cuore vediamo Iddio cõ l'occhio della mente,& alle cose Celesti diueniamo più atti: Non habbiano i Frati sospetti Consortii, ò consigli con Donne,ne superflua conuersatione,ò lunghi,e non necessarii parlamenti con esso loro, & essendo da necessità costretti à parlare con esse per dare buon'essempio al Mondo,stieno sempre in luogo palese, che dal Compagno sieno veduti, acciò che sieno à Giesù Christo buon'odore in ogni luogo, conuersando con purità,discretione, & honestà, ricordandosi di quel memorabile essempio, che si legge nelle nostre Croniche di quel Frate,il quale abbruciando vn poco di paglia disse : Quel guadagno che fà la Paglia col fuoco, fà il Religioso seruo di DIO conuersando con Donne:E di S.Lodouico Vescouo nostro Frate,dice Papa Giouanni Vigesimo secondo nella sua Canonizatione: Che l'amore della Castità insin dalla fanciullezza talmente gl'era radicato nel cuore,che per la fedele custodia d'essa fuggiua onninamente i consortii delle Donne; in tanto, che per niun tempo parlaua solo con sola,eccetto,che con la Madre,e Sorelle, hauendo conosciuto essere la Donna più amara, che la Morte: E nella vita di S.Agostino si legge, che egli ricusò la Casa, e la Famigliarità della Sorella, & della Nipote, dicendo: Che quantunque le Donne propinque non sieno di sospettione, nondimeno quelle, che vanno tal'hora à visitarle possono generare qualche sospetto: E S.Bernardo dice,che sono due cose,che imbrattano, e confondono i Religiosi; cioè la Famigliarità delle Donne, e la Specialità de' Cibi.

2.Cor.2.

1.par.lib. 6.c.29.

Eccl.7.

E sieno auertiti tutti i Frati per Decreto del sommo Pontefice Pio V. di santa memoria, che dentro alle clausure de' Luoghi nostri, non si intromettano Donne di qual si voglia stato,grado, ò conditione,sotto pena della priuatione d'ogni Vfficio, & della sospensione à Diuinis: E di più della Scommu-

In Bull. const.22.

munica latę sententię, secondo la Costitutione di Gregorio XIII. di felice memoria, la quale Costitutione è stata dichiarata da gli Illustrissimi SS. Cardinali della sacra Congregatione de' Vescoui, e Regolari, che s'intenda de' Monasterii, i quali sono compiti, e non di quelli, che si fabricano di nuouo, e non v'è introdotta la Famiglia, mà solo v'habitano alcuni Frati per causa della Fabrica. Ricordiamoci poi tutti, che non solo con le Donne, mà ancora con gl'Huomini Secolari, la nostra cōuersatione sia rara, & discreta, perche l'indiscreta loro Famigliarità è à noi nociua, e porge allo spirituale Profitto molto impedimento.

In Bulla Const. 36.

CAP. XII.

PERCHE la conuersione de gl' Infedeli fù molto à cuore al nostro Serafico Padre; per questo à gloria di DIO, e salute loro, secondo la Regola: S'ordina, che se alcuni Frati infiāmati dell' amore di Christo benedetto, & del Zelo della sua Catolica Fede vorranno per diuina inspiratione andare à predicare frà loro, prima ricorrano à' Ministri Prouinciali, ò al Molto Reuerendo P. Generale, da' quali essendo giudicati idonei, vadano con la loro licenza, e benedittione: Mà non vogliano i sudditi presontuosamente giudicarsi atti à si difficile, e pericolosa impresa, anzi con ogni timore, & humiltà rimettano tal desiderio al parere de' loro Prelati: Si potrà ben fare differenza trà gl' Infedeli assai mansueti, docili, & disposti à riceuere facilmēte la Christiana fede, come sono quei nuouamente ritrouati nell'Indie da' Spagnoli, ò Portoghesi, e frà i Turchi, & Agareni, i quali solamente con armi, e forza di tormenti sostengono, & difendono la loro erronea, e pernitiosa setta. Ne restino i Prelati di mandargli per la paucità de' Frati, mà ponendo ogni loro sollecitudine, e pensiero in quello, il quale hà continua cura di noi. In tutte le cose faccia-no come detta loro lo spirito di Dio, & dispongano il tutto con la Carità, la quale niuna cosa fà male. Et acciò che cercando di cōuertire altri all' Vbidienza della Sede Apostolica

1. Cor. 13.

non

non ci scordiamo di noi medesimi, & per seguitare in questa la santa mente del nostro Padre tutto Catolico, il quale conoscendo quanto importi à tutti, massime à Religiosi lo stare sempre soggetti al sommo Pontefice Vicario di Christo in Terra,& all'Apostolica Sede: Oltre l'hauere nel primo Capitolo della Regola promesso Vbidienza, e riuerenza al Signor Papa Honorio,& à Successori suoi canonicamente intranti,& alla Chiesa Romana, volse anco c'hauessimo vno de' Cardinali,per Signore;e nell'vltimo Capitolo,commandò per santa Vbidienza à tutti i Ministri, che'l domandassero: Però s'ordina, che occorrendo il bisogno il R. P. Procuratore dell' Ordine in nome del M.R.P. Generale, & di tutti gl'altri Ministri vada à'Piedi di S. B. & humilmente domandi vno de' Cardinali della santa Romana Chiesa per Protettore.

E douendo Noi Frati Minori di S.Francesco hauere sempre l'intiera, & illibata fede conforme al sacro Euangelio, & alla santa Romana Chiesa, e quella fermamente tenere, e sinceramente predicare, e per difesa di quella esser'apparecchiati à spargere il proprio sangue fino alla Morte: Ordiniamo che se Frate alcuno si trouasse per tentatione Diabolica (il che Iddio non permetta) il quale fosse macchiato d'alcun'errore contra la Catolica Fede, i Frati osseruino l'Ordine posto dal nostro Padre S. Francesco nel suo Testamento, in presentare questo tale nelle mani del suo P.Vicario Prouinciale,il quale lo ponga in Carcere essendo necessario (hauẽdo consideratione alla Constitutione di Pio IV. che comincia, Pastoris æterni vices) e ne dia auiso al sant'Vfficio, & all'Illustrissimo Signor Protettore.

Const.67.

E perche è cosa impossibile ordinare Leggi, e Statuti per tutti i casi particolari,che potrebbono accadere, non essendo di quei numero alcuno determinato: Essortiamo nella Carità di Christo tutti i nostri Fratelli,che in ogni loro operatione habbiano auanti à gli occhi il sacro Euangelio,la Regola à Dio promessa, le sante,e lodeuoli consuetudini,e gl' essempii de'Santi,drizzando ogni pensiero,parole,& operationi ad honore,e gloria di Dio, e salute de'prossimi, e così lo Spirito santo in ogni cosa gli ammaestrerà.

1.Io.2.

E come il Saluatore nostro prima cominciò ad operare, e poi

Act.1.

poi ad insegnare ad altri; così tutti i nostri Prelati sieno i primi ad osseruare le presenti Constitutioni; e poi con ogni santo, & efficace ardire inducano tutti i sudditi ad inuiolabilmente osseruarle: E se forse paressero alcune cose nel principio alquanto difficili, la santa consuetudine le farà facili, e diletteuoli, & acciò che meglio nella mente de' Frati s'imprimano, e si osseruino: Niuno de' Guardiani manchi di farle leggere alla mensa, almeno ogni due mesi vna volta: E benche non intendiamo per queste Constitutioni obligare i Frati à peccato alcuno, se non in quanto ci obliga Iddio, la Chiesa, e la Regola: Nondimeno vogliamo, & ordiniamo, che i trasgressori di esse sieno grauemente puniti: E se i Guardiani saranno negligenti ad osseruarle, e farle osseruare, & à punire i delinquenti, sieno essi più grauemente puniti da' Padri Vicarii Prouinciali, e questi dal M.R.P. Generale.

E perche le presenti Constitutioni sono state composte con grandissima diligenza, & hora di nuouo non con minore diligenza riuiste, e corrette, di consenso di tutto il Capitolo Generale in Roma congregato: Ordiniamo, che non si mutino senza il consenso di esso Capitolo Generale; e similmente essortiamo tutti i nostri Padri, e Fratelli presenti, e futuri, che non mutino ancora ne' Capitoli Generali le presenti Constitutioni: Perche, come habbiamo veduto per isperienza, gran detrimento hà dato alle Religioni tante mutationi di Constitutioni: E non si facciano Constitutioni Prouinciali, mà accadendo altri casi particolari si proueda, e s'ordini nelle tauole de' Capitoli Generali, e si lascino ferme queste, secondo le quali habbia à viuere, & essere regolata con santa vniformità tutta la nostra Congregatione.

E perche il nostro Serafico Padre, essendo in articolo di Morte lasciò larga benedittione della santissima Trinità, con la sua paterna insieme à' veri Zelanti, & osseruatori della Regola: Però attendiamo tutti diligentemente con affettuoso, e sincero amore, ad acquistare la perfettione à noi mostrata, & insegnata in essa Regola, & Ordine nostro, fuggendo ogni negligenza. E guardinsi sommamente i Frati di trasgredire le presenti Constitutioni, come non obligatorie ad alcuna colpa: Mà conoscendo di quale spirito sono, osseruino inuio-

labil-

Prou. 1. labilmente le Leggi, Ordini, & Statuti della Religione, acciò che si aggiunga gratia al capo loro, e meritino (mediante questi seruitii santi) la Diuina clemenza, e sieno conformi al Figliuolo di Dio, il quale non essendo obligato alle leggi da sè fatte, volse però per la salute d'ogn'vno osseruarle; Mantengano dunque il sublime stato della Religione, e sieno causa di molti beni ne' prossimi; sapendo che à' buoni, e fedeli seruidori s'appartiene non solamente d'adempire quelle cose, che sono loro commandate da' Signori, e Padroni con minaccie, mà anco di piacere loro in molte altre cose.

Matt. 5.

Ricordiamoci Padri, e Fratelli Carissimi spesse volte di quel sacro, e memorabile Thema, sopra il quale fece il nostro Serafico Padre vna solennissima predica à quella gran moltitudine de' Frati, dicendo: Gran cose habbiamo à Dio promesse, mà cose maggiori hà Iddio promesso à noi; & osseruiamo queste Constitutioni, e quanto habbiamo promesso: e con ardente desiderio aspiriamo à quei beni, che sono stati promessi à noi. I piaceri di questo mondo sono brieui, mà la pena Infernale, che se ne acquista per seguirgli è perpetua: le passioni, che sosteniamo per amore di Christo, e la penitenza, che facciamo per esso durerà poco, mà poi la gloria, che per questo ci sarà data da Dio sarà infinita. Molti sono chiamati al Regno di Vita Eterna, mà pochi sono gl'Eletti; perche pochissime persone seguitano Christo in Verità di cuore: Mà alla fine Iddio darà ad ogn'vno la retributione delle sue opere, tanto à' buoni, quanto à' rei, ò la gloria, ò la confusione del fuoco eterno.

2. Cor. 4.

Matt. 20.

Matt. 16.

Esseguẽdo dunque queste cose, drizziamo gli occhi al nostro Redentore, acciò che hauendo conosciuto il suo beneplacito, ci sforziamo di piacergli non solamente non isprezzando le presenti Constitutioni (però che il disprezzo di esse sarebbe graue peccato) mà anco per amore suo fuggendo ogni negligenza in osseruarle, le quali con la loro osseruanza ci aiuteranno ad adempire, non solamente la promessa Regola, mà anco la diuina legge, e gl'Euangelici consigli, e nelle fatiche abbonderà per Giesù Christo la consolatione nostra. Et ogni cosa potremo in quello, che ne conforta, anzi che in ogni cosa ci darà intelletto colui, ch' è Sapientia di DIO, e dà ad ogni

2. Cor. 1.

Phil. 4.

Iac. 1.

vno

vno abondantemente, e non impropera.

Chriſto dunque, il quale è Lume, & Eſpettatione delle Genti, Fine della Legge, Salutare di Dio, Padre del futuro Secolo, Verbo, e Virtù, che porta ogni coſa, e Speranza finalmente noſtra: Nel quale tutte le coſe ſono poſſibili, ſoaui, e leggieri, e dal quale è conoſciuta la noſtra fragilità: Non ſolo ci ſomminiſtrerà forze per Vbidire à' ſuoi cõmandamenti, e conſigli, mà ancora ci darà i doni celeſtiali in tanta copia, & abondanza, che ſuperati tutti gli impedimenti, potremo ſeguitarlo, & imitarlo con grandiſſima allegrezza, e ſemplicità di cuore; diſprezzando perfettamente queſte coſe viſibili, & temporali, & aſpirando à quelle, che ſono Celeſti, & Eterne.

Luc. 2. Gen. 49. Rom. 10. Luc. 3. Iſai. 9. Heb. 1. 1. Th. 1. Mat. 19. Mat. 11. Pſ. 102. Phil. 3.

In Chriſto dunque, il quale è Dio, & Huomo, Luce Vera, Splendore di Gloria, e Candore dell' Eterna Luce, Specchio ſenza macchia, & Imagine della Bontà di Dio, il quale è coſtituito dall'Eterno Padre Giudiee, Leggislatore, e ſalute de gli Huomini; al quale il Padre, e Spirito ſanto hanno dato teſtimonianza; e nel quale ſono i noſtri meriti, eſſempii di viuere, aiuti, fauori, e premii: fatto à noi da Dio Sapienza, e Giuſtitia, Santificatione, e Redentione, ſia ogni noſtro penſiero, meditatione, & imitatione.

Phil. 2. Ioan. 1. Hebr. 1. Sap. 7. Iac. 4. Matt. 3.

A Chriſto dunque, il quale col Padre, e Spirito Santo, Coeterno, e Conſuſtantiale, Coequale, & vno Iddio viue, e regna: Sia ſempiterna lode, honore, e gloria, ne' ſecoli de' ſecoli. Amen.

1. Thim. 1.

H SE-

SEGVONO LE PRONVNTIATIONI

DELLE ELETTIONI DE' PADRI Eletti ne' Capitoli Generali, ò Prouinciali.

Nella Elettione de' Diffinitori del Capitolo Generale.

IN Nomine Domini noſtri Ieſu Chriſti, eius Sanctiſſimæ Genitricis Mariæ, ac Seraphici Patris noſtri Franciſci, totiusq; Cœleſtis Curiæ Triumphantis. Amen.

Hæc eſt electio Canonica RR. PP. Diffinitorum præſentis Capituli Generalis, in hoc loco S. Bonauenturæ de Vrbe Congregati, facta hodie 20. Maij. Anni milleſimi ſexcenteſimi &c.

In qua quidē Electione electi ſunt in Patres Diffinitores.

R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.

R. P. F. N. de N. qui habuit voces o.

Et Ego F. N. Compromissarius nomine meo, & Sociorum meorum Compromissariorum, virtute Compromissi limitati in nos facti eligo, & electos esse pronuntio ipsos RR. PP. Fratres N. N. N. N. N. N. in Diffinitores præsentis Capituli, in quorum electione vestrum pars maior consentit.

Nella Elettione del Generale.

In nomine Domini nostri Iesu Christi &c.
Hæc est electio Canonica Admodum R. P. Generalis in hoc loco S. Bonauenturæ de Vrbe facta hodie die 20. Maij. Anni millesimi sexcentesimi &c.
In qua quidem electione electus est in Vicarium Generalem Admodum R. P. F. N. de N. qui habuit voces o.

Et Ego Frater N. Compromissarius nomine meo, & Sociorum meorum Cõpromissariorum virtute Compromissi limitati in nos facti eligo, & electum esse pronuntio ipsum Admodum R. P. F. N. in Vicarium Generalem totius nostræ Congregationis. In cuius electione vestrum pars maior consentit &c.

Te Deum laudamus &c.

Nella Elettione de' Diffinitori del Capitolo Prouinciale.

In nomine Domini nostri Iesu Christi &c.
Hæc est electio Canonica RR. PP. Diffinitorum præsentis Capituli, in hoc loco S.Bonauenturæ de Vrbe, vel N. Ciuitatis, siue Terræ N. congregati facta hodie die 20. Mensis Aprilis. Anni millesimi sexcentesimi &c.
In qua quidẽ electione electi sunt in Patres Diffinitores.

R. P.

R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.
R.	P.	F.	N.	de N.	qui habuit voces	o.

Et Ego Frater N. Compromiſſarius nomine meo, & Sociorum meorũ Compromiſſariorum, virtute Compromiſſi limitati in nos facti eligo, & electos eſſe pronuntio ipſos RR. PP. Fratres N. N. N. N. In Diffinitores præſentis noſtri Capituli. In quorum electione veſtrum pars maior conſentit.

Quando vi foſſe preſente il P. Generale ſi dica nel modo ſeguente.

Hæc eſt electio Canonica &c. Congregati ex impoſitione Admodum R. P. F. N. de N. Generalis Vicarij totius noſtræ Congregationis, Præſidente ipſo, & Aſſiſtente, facta hodie &c.

Nella Elettione del Padre Prouinciale.

In nomine Domini noſtri Ieſu Chriſti &c.
Hæc eſt electio Canonica R. P. Vicarij Prouincialis huius noſtræ Prouinciæ N. in hoc loco N. Ciuitatis, ſiue Terræ N. facta hodie die 20. Menſis Aprilis. Anni milleſimi ſexcenteſimi &c.
In qua quidem electione electus eſt in Vicarium Prouincialem huius noſtræ Prouinciæ N. R. P. F. N. de N. qui habuit voces o.

Et Ego Frater N. de N. Compromiſſarius nomine meo, & Sociorum meorum Compromiſſariorum, virtute Compromiſſi limitati in nos facti eligo, & electum eſſe pronuntio ipſum R. P. F. N. in Vicarium huius noſtræ

Pro-

Prouinciæ. In cuius electione vestrum pars maior consentit.

Nell'Elettione del Discreto Locale.

In nomine Domini nostri Iesu Christi, qui est benedictus in sæcula. Amen.

Hæc est electio Canonica Discreti huius loci nostri N. facta ex impositione R. P. Vicarij Prouincię hodie die o. Mensis N. Anni millesimi sexcentesimi &c. In qua electione P. F. N. habuit voces o. &c.

Et Ego Frater N. Disquisitor, & Compromissarius nomine meo, & Socij mei Compromissarij, virtute Compromissi limitati in nos facti eligo, & electum esse pronuntio P. F. N. in Discretum huius loci nostri N. In cuius electione maior pars vestrum consentit.

Lettera testimoniale per il Discreto Locale, che hà d'andare al Capitolo.

Reuerendi in Christo Patres &c. Fidem facimus RR. PP. VV. qualiter in nostro Locali Capitulo, pro Discreto eligendo canonicè congregato in primo, vel in secundo, siue tertio Scrutinio electus fuit R. P. F. N. Sacerdos, vel Laicus in Discretum loci nostri N. &c. Rogamus igitur RR. PP. VV. vt eum admittatis in nostro Capitulo Prouinciali ad omnia legitimè celebranda, quæ de iure sibi competi probe noueritis. Valete. Ex loco nostro N. de N. die o. &c.

RR. PP. VV.

Obedientes filij Fratres loci N. &c.

La soprascrittione.

Reuerendis Patribus Vicario, ac Diffinitoribus Capituli FF. Capuccinorum Prouinciæ N. in loco N. congregatis. In Christo obseruandiss. &c.

FINIS CONSTITVTIONVM
Regularium Fratrum Capuccinorum
Sancti Francisci.

MISVRA DEL MEZO PALMO.

MODO DI VESTIRE I NOVITII.

IL giorno, nel quale s'haurà da dare l'Habito à qualche Giouane, la mattina dopò la Messa Conuentuale, ò dopò il Vespro, come parerà meglio: Il Superiore di quel Luogo, ò altri d'ordine suo, venuto auanti all'Altar Maggiore, con la Cotta in dosso, e con la Stola al collo, & il Giouane quiui inginocchiato, il Superiore con la faccia voltata al Santissimo Sacramento, dica le seguenti Orationi.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMVS.

DEus, qui à Sæculi vanitate conuersos, ad brauium supernæ vocationis accendis; & qui renunciantibus Sæculo, mansiones paras in Cœlis: dilata cor huius famuli tui cœlestibus donis: vt fraterna nobiscum teneatur compa-

gine charitatis vnanimis, conſtans, ſobrius, ſimplex, & quietus, regularia Sanctorum Patrum Inſtituta cuſtodiat: & ad eũ, quem, te inſpirante, perfectionis ſpiritum concœpit, te adiuuante perueniat. Per Chriſtum Dominum noſtrum.

℞. Amen.

OREMVS.

DOmine Ieſu Chriſte, Dux, Salus, & Fortitudo noſtra, humiliter, petimus, vt famulum tuum, quem Sanctæ compunctionis ardore, ab huius Sæculi vanitate ſeparaſti, etiam à conuerſatione terrena diſcernas, & gratiam, qua in te perſeueret, infundas: vt protectionis tuæ præſidio munitus, quod, te donante affectat, te adiutore compleat: vt ſuæ conuerſionis executor effectus, ad ea, quæ perſeuerantibus in te promittere dignatus es, feliciter pertingat. Qui viuis, & regnas in ſæcula ſæculorum. ℞. Amen.

Dopò il Superiore, ò altri, come di ſopra, vada alla parte dell'Epiſtola, & ſtando quiui benedica i veſtimenti poco auanti preparati nella medeſima parte, ſopra qualche ſcabello, dicendo.

℣. Adiutorium noſtrum in nomine Domini.
℞. Qui fecit Cœlum, & Terram.
℣. Sit nomen Domini benedictum.
℞. Ex hoc nunc, & vſque in ſæculum.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℞. Et clamor meus ad te veniat.

℣.

℣. Dominus vobiſcum.
℟. Et cum ſpiritu tuo.

OREMVS.

Domine Ieſu Chriſte, qui tegumen noſtræ mortalitatis induere dignatus es, obſecramus immenſam tuæ largitatis abundantiam; vt hoc genus veſtimenti; quod Sancti Patres, ad innocentiæ, & humilitatis indicium, abrenunciantes huic Sæculo, ferre ſanxerunt: ita bene ✠ dicere, & ſanctificare digneris, vt hic famulus tuus, qui Sanctæ Religionis habitum, piæ deuotionis affectu, aſſumere intendit: te intus veraciter induere mereatur. Qui viuis, & regnas cum Deo Patre, in vnitate Spiritus ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.

Benedittione della Corda.

OREMVS.

Deus, qui, vt ſeruum redimeres, Filium tuum per manus impiorum ligari voluiſti, bene ✠ dic, quæſumus, Cingulum iſtud,& præſta, vt famulus tuus; qui eo, velut ligamine pœnitentiali ſui corporis cingetur: vinculorum eiuſdem Domini noſtri Ieſu Chriſti perpetuo memor exiſtat:& in Ordine,quem aſſumit,perenniter perſeueret: tuiſq.cum effectu ſemper obſequijs, ſe alligatum eſſe cognoſcat. Per eundem Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Finita la ſopradetta Oratione, il Superiore, ò altri &c. Aſperga con l'acqua benedetta i Veſtimenti,& il Giouane,& lo ſpogli,dicendo.

Exuat te Dominus veterē hominem cum actibus ſuis. Amen.

 Et

Et veſtendolo dica per ciaſcun veſtimento, come ſegue.

Alla Tonica.

Induat te Dominus nouum hominem, qui ſecundum Deum creatus eſt in iuſtitia,& ſanctitate veritatis. ℟. Amen.

All'Habito.

Domine Ieſu Chriſte, qui dixiſti: Iugum meum ſuaue eſt, & onus meum leue, præſta quæſumus, vt hic famulus tuus,ſic iſtud deportare valeat,vt poſſit conſequi tuam gratiam in præſenti,& gloriam in futuro. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Al Capuccio.

Pone Domine Caputium ſalutis in capite eius, ad expugnādas Diabolicas fraudes. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Alla Corda.

Præcingat te Dominus Cingulo puritatis, & extinguat in lumbis tuis humorē libidinis:vt maneat in te virtus continentiæ, & caſtitatis. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Veſtito che ſarà, il Superiore gli dia vna Candela acceſa in mano; dicendo.

Accipe, frater cariſſime, lumen Chriſti, in ſignum immortali-

talitatis tuæ: vt mortuus mundo, Deo viuas. Exurge à mortuis, & illuminabit te Christus. ℟. Amen.

Dopò voltatosi il Superiore verso il Santissimo Sacramento, & il Nouitio quiui inginocchiato, dica con voce alta.

℣. Saluum fac seruum tuum.
℟. Deus meus, sperantem in te.
℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.
℟. Et de sion tuere eum.
℣. Nihil proficiat inimicus in eo.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMVS.

Maiestatem tuam Domine suppliciter exoramus, vt famulum tuum, cui, de tua gratia præsumentes, nostræ Religionis habitum imposuimus: digneris inter discipulos tuos, virtute ex alto induere, iustitiæ lorica munire, & salutis protegere vestimento, vt intercedente Beato Francisco Confessore tuo, sub humilitatis veste tibi perseueranter deseruiens, ad stolam immortalitatis, & gloriæ peruenire mereatur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

ORE-

OREMVS.

DEus, qui mira Crucis myſteria in Beato Franciſco Confeſſore tuo multiformiter demonſtraſti, da huic famulo tuo, eius piæ deuotionis ſemper exempla ſectari: & aſſidua eiuſdem Crucis meditatione muniri. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Compite le ſopradette Orationi il Superiore, ò altri &c. Inginocchiato in mezo all'Altare intoni l'Hinno: Veni Creator Spiritus; & mentre ſi canta l'Hinno, il Nouitio entri in Choro, doue tutti i Frati gli daranno l'Oſculo della pace, dicendo, Pax tibi Frater. Et finito ritorni auanti all'Altare, oue inginocchiato, il Superiore dica i ſeguenti Verſetti, & Orationi.

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo Sancto tuo, quod eſt in Hieruſalem.
℣. Poſt partum Virgo inuiolata permanſiſti.
℟. Dei Genitrix intercede pro nobis.
℣. Ora pro nobis Beate Pater Franciſce.
℟. Vt digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiſcum.
℟. Et cum ſpiritu tuo.

OREMVS.

DEus, qui corda fidelium ſancti Spiritus illuſtratione docuiſti: da nobis in eodem ſpiritu recta ſapere, & de eius

ſemper

ſemper conſolatione gaudere.

COncede nos famulos tuos, quæſumus Domine Deus, perpetua mentis, & corporis ſanitate gaudere,& glorioſa beatæ Mariæ ſemper Virginis, intercesſione à præſenti liberari triſtitia,& æterna perfrui lætitia.

DEus, qui Eccleſiam tuam Beati Franciſci meritis, fœtu nouę prolis amplificas, tribue nobis,ex eius imitatione, terrena deſpicere:& cœleſtium donorum ſemper participatione gaudere. Per Dominum noſtrum Ieſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus ſancti Deus, per omnia ſæcula ſæculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiſcum.

℟. Et cum ſpiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino.

℟. Deo gratias.

Qui il Superiore dia la benedittione al Nouitio, & à' Circonſtanti, dicendo.

Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, & Filius, & Spiritus ſanctus. ℟. Amen.

Dopò il Superiore faccia vn poco di Sermone al Nouitio conforme all'Ordine noſtro,e gli ponga il Nome, il che finito, il Maeſtro guidi il Nouitio alla Cella, & i Circonſtanti ſe ne vadano con la benedittione del Signore.

Com-

COmpito l'Anno della Probatione, hauendo già il Superiore tolto le voci da'Frati, & il Nouitio hauutane la maggior parte, & sapendo quello, ch'egli deue promettere, & rettamente osseruare, il giorno innanzi alla professione si Confessi di tutti i suoi peccati, & il dì seguente della Professione si Communichi diuotissimamente: Dopò il Superiore, ò altri di sua auttorità chiamato il Nouitio in Refettorio alla presenza de'Frati del Luogo l'interroghi di ciò, che egli dimanda, & rispondendo, che desidera d'essere ammesso alla Professione; non hauendo i Frati altro in contrario, se ne anderanno in Chiesa, oue il Nouitio auanti all'Altare inginocchiato, il Superiore gli farà vn poco di sermone, mettendogli in consideratione quello, ch' egli è per promettere: Et finito, il Superiore s'inginocchi, & intoni l'Hinno: Veni Creator Spiritus, & seguitando i Frati fino al fine, il Superiore dica.

℣. Emitte spiritum tuum, & creabuntur.
℟. Et renouabis faciem terræ.

ORE-

OREMVS.

ACtiones noſtras,quæſumus Domine, aſpirando præueni, & adiuuando proſequere: vt cuncta noſtra oratio, & operatio à te ſemper incipiat, & per te cœpta finiatur. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

DOpò il Superiore ſtando in mezo all'Altare, & il Nouitio inginocchiatoſegli auanti con le mani ſue giunte, & diſteſe verſo il Cielo, & inchiuſe in quelle del Superiore:Ogni altro Voto commutando in queſto ſolenne, eleuata la mente in Dio, con tutto l'affetto del cuore faccia la Profeſsione, dicendo con chiara voce queſte parole.

Io Fra N. faccio Voto, e prometto à Dio Onnipotente, alla Beata Vergine Maria, al Beato Franceſco, à tutti i Santi, & à te Padre tutto il tempo della Vita mia oſſeruare la Regola de' Frati Minori,per il Signore Papa Honorio confermata: Viuendo in Obedienza, ſenza Proprio, & in Caſtità.

Et quello, che lo riceue gli riſponda in queſto modo. Et io da parte di Dio ſe queſte coſe oſſeruerai ti prometto vita eterna.

All'hora tutti i circõstanti rispõdano Amen. Et i Frati canteranno il Salmo: Ecce quã bonum,& quam iucundum &c.Et mentre si canta,il nuouo Professo anderà in Choro, doue ogn'vno l'abbraccierà con l'Osculo della pace,& poi ritornerà auanti all'Altare, & stando inginocchioni il Superiore dica.

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.

OREMVS.

DEus, qui corda fidelium sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere.

DEus, qui per coëternum Filium tuum cuncta creasti; quique Mundum peccatis inueteratum, per mysterium Incarnationis eius, renouare dignatus es: te supplices exoramus, vt super hunc famulum tuum Fratrem nostrum N. qui hodie in hoc sancto templo tuo vanitatem Mundi, & pompas Diaboli, per nostræ seruitutis ministerium Voto solemni abrenunciare decreuit: ita respicere digneris, vt spiritu mentis suæ renouatus, veterem hominem cum actibus suis exuere; & nouum, qui secundum Deum creatus est, induere mereatur. Per eundem Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMVS.

DOmine Iesu Christe, qui es via, sine qua nemo vadit ad Patrem, quæsumus clementiam tuam, vt hunc famulum

lum tuum à carnalibus desiderijs abstractum, per arctam, ac tutam regularis disciplinæ viam deducas: & qui peccatores vocare dignatus es, dicens: Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos; præsta, vt hæc Vox vocationis tuæ, ita in eo conualescat; quatenus onera peccatorum deponens, & quam dulcis es, degustans, tua refectione sustentari mereatur. Qui viuis, & regnas in sæcula sæculorum. Amen.

OREMVS.

Sancte spiritus, qui te Deum, ac Dominum mortalibus reuelare dignatus es, immensam tuæ pietatis abundantiam suppliciter exoramus; vt, sicut vbi vis, spiras; sic, & huic famulo tuo Fratri nostro N. affectum piæ deuotionis inspires: & qui tua sapientia est conditus, tua quoque prouidentia gubernetur: quem etiam vnctio tua de omnibus doceat: & per intercessionem Beatæ Virginis Mariç, Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli, Beati Patris nostri Sancti Francisci, ac Beati N. & omnium Sanctorum, fac eum à Sæculi vanitate ita veraciter conuerti, vt, quod hodie, te inspirante, inchoat, sic iustè, piè, ac sanctè per veram humilitatem, & obedientiam, fraterna charitate fundatus, te adiuuante, perficiat; vt in sancto Religionis proposito iugiter perseuerans, ad vitam perueniat sempiternam. Qui cum Deo Patre, & Filio eius Domino nostro Iesu Christo viuis, & regnas Deus per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Qui il Superiore intoni il Salmo: Laudate Dominum omnes gẽtes, il quale finito da' Frati, il Superiore dica i seguenti Versetti, & Orationi.

℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo sancto tuo, quod est in Hierusalem.

℣. Post partum Virgo, inuiolata permansisti.
℟. Dei genitrix, intercede pro nobis.
℣. Ora pro nobis Beate Pater Francisce.
℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

OREMVS.

ADsit nobis, quæsumus Domine, virtus Spiritus sancti, quæ, & corda nostra clementer expurget, & ab omnibus tueatur aduersis.

COncede nos famulos tuos, quæsumus Domine Deus, perpetua mentis,& corporis sanitate gaudere,& gloriosa beatæ Mariç semper Virginis,intercessione à præsenti liberari tristitia, & æterna perfrui lætitia.

DEus, qui Ecclesiam tuam Beati Francisci meritis, fœtù nouæ prolis amplificas, tribue nobis, ex eius imitatione terrena despicere: & cælestium donorum semper participatione gaudere. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. ℟. Amen.

℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.
℣. Benedicamus Domino.
℟. Deo gratias.

Finalmente il Superiore dia la beneditione à tutti, dicendo.

Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater, & Filius, & Spiritus sanctus. ℟. Amen.

Ogn'vno

Ogn'vno se ne vada con la benedittione del Signore.

Si noti in vn libretto à ciò deputato il Nome, il Cognome, l'Età, la Patria, l'Anno, il Mese, & il Giorno della Professione, & anco in che Luogo, & in mano di chi la fece, & si sottoscriua di propria mano del Profitente, & nõ sapendo scriuere, si faccia da altri in nome suo: poi se ne dia auiso al R. P. Prouinciale, il quale ne terrà memoria in vn libretto, conforme all'vso della nostra Religione.

T A V O L A

Di quello, che si contiene nelle presenti Constitutioni.

Calici.

A qua-

L I Tras-

Euan-

In-

Infermo.

Già

Or-

Pre-

M Eletto

Dica

INVOCATIO
BRACHII SECVLARIS
CVM MANDATO EXECVTIVO,

Contra Confratres Societatis Ioannis Dei, & alios quoſcumque habitum, & ſeu Capuccium per RR. Fratres Ordinis Minorum Sancti Franciſci Capuccinos nuncupatos geſtari ſolitum (contra Summorum Pontificum Conſtitutiones) temerè geſtantes.

ROMAE, Apud Paulum Bladum Impreſſorem Cameralem. 1592.
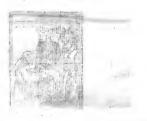
INuictissimo, & Potentissimo Rodulpho ab Austria Romanorum Imperatori Electo, semper Augusto, ac Serenissimis & Catholico Hispaniarum, alijsq; Serenissimis aliorum Regnorum Reipublicæ Christianæ Regibus, Rerum publicarum, & quorumcumque Statuum & Prouinciarum Ducibus, Potestatibus, Magistratibus, & Rectoribus, eorumq; Illustrissimis & Excellentissimis Dominis Proregibus, Viceducibus, & Gubernatoribus, ac Illustrissimis & Reuerendissimis Dominis Sedis Apostolicæ Legatis, Nuncijs, Episcopis, Archiepiscopis, Patriarchis, & alijs quibuscumque in dignitate Ecclesiastica constitutis, ac Illustrissimis DD. Principibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Castellanis, Arcium Præfectis, ac quarumcumque Prouinciarum, Ciuitatum, Terrarum, & locorum Gubernatoribus, Vicarijs, Potestatibus, Auditoribus, Locatenentibus, Iudicibus ordinarijs, ac extraordinarijs, ac delegatis, subdelegatis quibuscumque, Barisellis quoque, executoribus, cæterisq; Iustitiæ ministris quibuscumque quoquomodo nuncupatis, illiq; vel illis, ad quem, vel ad quos præsentes nostræ literæ peruenerint, per totum Orbem terrarum. Camillus Burghesius Prothonotarius Apostolicus, vtriusque Signaturæ S. D. N. Papæ Referendarius, ac eiusdem S. D. N. Papæ, necnon Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Generalis Auditor, Romanæq; Curiæ Iudex ordinarius, Sententiarum quoque, & censurarum, tàm in Romana Curia, quàm extra eam latarum, ac literarum Apostolicarum quarumcumque vniuersalis, & merus executor, ab eodem S. D. N. Papa specialiter deputatus, Salutem in Domino, & nostris huiusmodi, imò verius Apostolicis firmiter obedire mandatis. Noueritis nuper coram nobis pro parte ad instantiam Reueren. Patris Fratris Hieronymi de Politia Siculi, Ordinis Minorum Sancti Francisci Capuccinorum nuncupatorum Vicarij Generalis, & R. P. F. Bonauenturæ de Monteregali eiusdem Religionis Procuratoris, & Commissarij Generalis principalium comparitum, & expositum fuisse. Quòd cùm aliàs fœl. rec. Paulus Papa III. attendens vberes fructus, quos Ordo ipse Minorum in Agro Militantis Ecclesiæ eatenus produxerat, & in posterum producturum spe firma sperabat, ac dignum censens, vt circa ea, quæ ipsius Ordinis incrementum concernebant, benignos fauores impenderet, supplicationibus nonnullorum tunc expressorum Fratrum dicti Ordinis supplicationibus inclinatus, nonnullas li-

teras piæ mem. Clementis VII. eius Prædecessoris, nonnullis Fratribus tunc expressis Ordinis Minorum, vitam hereniticam ducere, appositione eiusdem & quantum humana patiebatur fragilitas Regulam Beati Francisci obseruari cupientibus, concessas, Apostolica auctoritate, ex certa scientia sua approbans, & confirmans, illas tunc, & pro tempore existenti, Vicario Generali Congregationis Capuccinorum, ac ipsis Congregationis Fratribus, (perinde ac si illæ eisdem Congregationi, & Fratribus directè fuissent) quoad omnia & singula in ipsis literis contenta suffragari debere decreuit; Et nihilominus auctoritate, & scientia similibus per suas sub plumbo confectas literas, nonnulla pro dictis RR. Fratribus Capuccinis, statuit, & ordinauit: districtius inhibens quibuscumque personis, cuiuscumque conditionis existerent; sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, eo ipso incurrenda, ne habitum per eos deferri solitum, nisi sub prædicti Reuer. Vicarij Generalis pro tempore existentis Obedientia, & Cura, permanerent, gestare quoquomodo præsumerent; & successiuè sanctæ etiam memoriæ Pius Papa Quartus, per eius literas sub plumbo expeditas, sub Datum Romæ apud Sanctum Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ 1564. Nonis Aprilis literas prædicti Pauli Prædecessoris huiusmodi, ac omnia & singula in eis contenta, ita quod nullus cuiuscumque conditionis existat, non solum Capuccinorum habitum, iuxta prædictarum literarum Pauli Prædecessoris tenorem, verum etiam nec ita consimilem, quod propter eum possit credi Fratres eorum Congregationis nisi sub prædicti eorum R. P. Vicarij pro tempore existentis obedientia, & cura permaneant, sub simili pœna excommunicationis latæ sententiæ quoquomodo gestare præsumant. Auctoritate Apostolica prædicta confirmauit, & approbauit; ac omnia, & singula in eisdem literis D. fœl. recor. Pauli Papæ Tertij contenta prædicta de nouo concessit, ac deinceps fœl. record. Gregorius Decimus tertius per eius literas in forma Breuis, sub Annulo Piscatoris expeditas, Die quarta Octobris 1581. Pontificatus sui Anno Decimo, specialiter & expresè prædictas Constitutiones Pauli Tertij, & Pij Quarti, (quoad Caputij, & habitus Fratrum Capuccinorum gestationem) approbauit, confirmauit, & innouauit, prout in prædictorum Summorum Pontificum literis plenius contineri dicitur. Quodq; per Illustrissimos, & Reuerendissimos DD. Cardinales Sacræ Religionum Congregationis vigore auctoritatis, & facultatis

eisdem

eisdem à Sanctissimo D. N. Sixto Diuina Prouidentia Papa Quinto fœl. record. per suas literas in forma Breuis, sub Annulo Piscatoris, (vt moris est) legitimè expeditas, sub datum Romæ apud Sanctum Marcum, die decimatertia Iunij, Anno 1587. Pontificatus sui Anno Tertio, attributæ, instantibus RR. Patribus Capuccinis, sancitum, & decretum fuit, prout in quadam papiri cedula per Illustrissimum, & Reuerendissimum Cardinalem Alexandrinum subscripta, & firmata, & eius sigillo munita, & Reuer. P. Generali prædictæ Societatis Sancti Ioannis Dei intimata, Coram nobis exhibita tenoris subsequentis, videlicèt, Sacr. Regular. Congregatio instantibus Fratribus Capuccinis censuit Confratres Societatis Ioannis Dei, nullatenus debere gestare habitum cum Capuccio oblongo, siuè acuto, sed rotundo, sub pœna carceris, Congregationis arbitrio. licentiamque propterea concessit ipsis Fratribus Capuccinis omnes contrafacientes carcerare faciendi. Die decimasexta Ianuarij 1588. Cardinalis Alexandrinus, Georgius Palearius Secretarius. loco ✠ sigilli. Item pariter instantibus eisdem Fratribus Capuccinis per eandem Sacram Congregationem Regularium sancitum, decretum, & ordinatum fuit, prout in quadam papiri cedula per Secretarium dictæ Sacræ Congregationis sub die tertia Martij 1592. subiecta huiusmodi sub tenore videlicèt. Moneantur sub pœna ablationis Capuccij decima Martij 1592. Georgius Palearius subscripsi. Et exposito nobis pro parte, & ad instantiam eorundem RR. PP. Capuccinorum, videlicèt Vicarij & Procuratoris Generalium, quod aliqui ex Confratribus Societatis Ioannis Dei, & forsan nonnulli alij habitum cum Capuccio oblongo, siuè acuto, absque licentia Reuer. P. Vicarij Generalis Ordinis Capuccinorum, contra formam Ordinationum, & Constitutionum præfatorum Summorum Pontificum in maximum animæ ipsorum contrauenientium detrimentum, in dedecus, & vilipendium Sacræ Religionis Capuccinorum, & Populorum scandalum gestare audent, & præsumant. Cupientesque prædicti RR. PP. Vicarius, Procurator, & Commissarius Generalis prædictas literas Apostolicas, & Decretum prædictæ Sacræ Congregationis suum (vt par est) debitum sortiri effectum, debitamque executionem consequi ad nos tamquam similium Executorem recursum habuerunt, vt in præmissis de opportuno iuris remedio prouidere, & in executionem præmissorum contrafacientes brachium secu-

lare,

tare ; & mandatum exequutiuum decernere, & concedere dignaremur. Nos igitur attendentes requisitionem huiusmodi fore iustam, & rationi consonam, & quod iusta petenti non est denegare assensus, volentesq; mandata Apostolica (vt conuenit) reuerenter exequi, & stante monitione, ac intimatione præinsertorum Decretorum Reuer. P. Generali Sancti Ioannis Dei monitos, & intimatos, ac etiam in ipsis iterum citatis ad dicen. contra præfatas literas Apostolicas, & illarum exequutionem mandatum exequutiuum, & brachium seculare contra omnes fratres dictæ Religionis gestantes Capuccios oblongos, & acutos, contra formam DD. Decretorum, & de illis auferendo decerni, & relaxari, Comparente coram nobis R. P. Priore Romæ dicti Ordinis Sancti Ioannis, & offerente se paratum, vnà cum alijs Fratribus, pro tempore eius obedientiæ subiectis, gestare Capuccium rotundum, & iuxta formam Modelli aliàs dati. Nos autem facta comparatione Capuccij, quòd ipse R. P. Prior, & eius Socius gestabat reperimus esse Modelli, & formę datæ, & assignatæ: Et stante dicta oblatione, ac iuribus, de quibus supra mandatum exequutiuum contra omnes, & singulos contrafacientes, & inobseruantes, Capucciumq; oblongum, & acutum, nunc, & pro tempore gestantes decernendum, & relaxandum duximus, decreuimus, & relaxauimus, prout decernimus, & relaxamus per præsentes. Quæ omnia, & singula supradicta, vobis omnibus, & singulis supradictis intimamus, insinuamus, & notificamus, ac de vestram, & cuiuslibet vestrum notitiam deducimus, & deduci volumus per præsentes. Quo circa Vos Inuictissimum Romanorum Imperatorem, & Serenissimos Reges, ac alios DD. Temporales, iurisdictiones exercentes, ac Illustrissimos DD. Legatos in Domino attentè rogamus, & hortamur, quatenus vestram in hac parte dexteram extendentes, tamquam iustitiæ, & fidei zelatores. Vobis verò alijs prædictis committimus, & in virtute sanctæ obedientiæ districtè præcipiendo mandamus, sub excommunicationis, & suspensionis à Diuinis pœnis, quatenus statim visis, & receptis præsentibus, & postquam vigore præsentium pro parte DD. Fratrum Capuccinorum, aut alicuius eorum fueritis requisiti, seù alter vestrum fuerit requisitus ex parte nostra, imò verius Apostolica auctoritate omnes, & quoscumque Confratres Societatis Ioannis Dei, & alios quoscumque nunc, & pro tempore contrafacientes, & in quibusuis locis gestantes habitum

tum cum Capuccio oblongo, siuè acuto carceretis, & in carceribus detineatis per captionem corporum, & personarum, ac dictorum Capucciorum ablationem cogatis, & compellatis ad dimittendum, & relaxandum dictum habitum cum Capuccio acuto, siuè oblongo, & in præmissis non cessetis, nec cessare faciatis, donec dictum habitum dimiserint, & habitum cum Capuccio rotundo iuxta formam præinsertæ Sacræ Congregationis detulerint, & omnia supradicta adimpleuerint, ac illis paruerint. In præmissis vos taliter habentes, quod nota contemptus, siuè contumaciæ vobis nullatenus adscribatur. In quorum fidem, præsentes nostras literas, ac aliàs in papiro fol. impressas, vt in diuersis Mundi partibus transmitti possint. Et per Notarium nostrum, & Curiæ nostræ infrascriptum subscribi, sigilliq; Reuerendæ Cameræ Apostolicæ, quo in talibus vtimur iussimus, & fecimus appensione muniri. Datum Romæ in ædibus nostris, sub Anno Natiuitatis Domini Nostri Iesu Christi Millesimo quingentesimo nonagesimosecundo, Indictione quinta, Die vero duodecima Mensis Maij, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. D. Clementis Diuina Prouidentia Papę Octaui, Anno Primo.

A. Iustus Locumtenens.

Marcus Antonius Brutus Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Notarius.